



*Rendere la presente immediatamente  
Esecutiva.*

# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città metropolitana di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 148 del 29.12.2020

**Oggetto : Adesione alla società mista denominata " Acquedotti S.c.p.A." -  
Proposta al Consiglio Comunale. .**

L'anno ~~2020~~ giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **15,00** nella sala delle riunioni della casa Comunale di Marano di Napoli, si è riunita la Giunta Comunale, nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Rodolfo Visconti

Sono presenti:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
Visconti	Rodolfo	Sindaco	X	
D'Alterio	Paolo Castrese	Vice Sindaco	X	
De Nigris	Marinella	Assessore	X	
Perna	Bianca Geltrude	Assessore		X
Perrotta	Salvatore	Assessore	X	
Rea	Francesco	Assessore	X	
Sabia	Francesca	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale dott. ssa Pucci Paola

Visti i pareri allegati, espressi ai sensi degli art. 49 1° comma, e 147 bis 1/° comma del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 3 del vigente Regolamento sui Controlli Interni.

STATE OF TEXAS  
COUNTY OF [ ]

[ ]

**OGGETTO:** Adesione alla società mista denominata "Acquedotti S.c.p.A." - Proposta al Consiglio Comunale.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che questa Amministrazione comunale ha l'esigenza di organizzare il servizio idrico integrato in maniera organica onde superare i gravi problemi attualmente esistenti, sia in ordine alla gestione tecnica/manutentiva che a quella finanziaria del servizio idrico e fognario, al fine di renderlo tecnicamente più efficace ed omogeneo e, nel contempo, in prospettiva più economico;
- che questo ente, in conseguenza dello stato di dissesto dichiarato con deliberazione n. 204 del 16.10.2018 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, ha presentato al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- che la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29 gennaio 2020 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'anno 2019, individuando una specifica criticità nella riscossione dei proventi da servizio idrico;
- che, tra l'altro, si rende indispensabile prevedere anche notevoli aggiornamenti tecnologici al fine di rendere più efficienti gli impianti esistenti ed adeguarli alle odierne tecnologie di gestione, atteso che periodicamente e sempre più spesso vi è la necessità di intervenire per somme urgenze in alcune zone del paese con le prevedibili conseguenze anche sulla stabilità della gestione finanziaria;

### RILEVATO:

- che per effetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 venivano, in gran parte, abrogate le disposizioni della legge 36/94 e sostituite dal titolo II del citato decreto legislativo che, all'art. 147, disciplinava l'organizzazione del servizio idrico integrato, sulla base di ambiti territoriali ottimali, da definirsi, a livello locale, da ciascuna regione territorialmente competente;
- che, ai sensi dell'art. 148 del citato T.U. dell'ambiente, il servizio idrico integrato veniva trasferito alle Autorità d'Ambito, introdotte dalla suddetta disposizione normativa, che, ai sensi del successivo art. 150, avrebbero dovuto operare la scelta della forma gestionale tra quelle previste dall'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che l'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008 n. 133, che abrogava, per incompatibilità, il regime di cui





all'art. 113, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, prevedeva che l'affidamento dei servizi pubblici locali dovesse avvenire, in via ordinaria, a favore di imprenditori o società, in qualunque forma costituite, individuate mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica o con affidamento diretto in favore di società mista, pubblico privata, il cui socio fosse stato selezionato tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari e delle modalità di affidamento dei contratti pubblici;

**RILEVATO altresì:**

- che a seguito di referendum popolare abrogativo della citata disposizione normativa, l'art. 1 del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 ne ha disposto l'abrogazione a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 20 luglio 2011;
- che l'effetto abrogativo determina, come ha avuto modo di chiarire la sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2011 che ha ammesso il referendum abrogativo, l'applicazione immediata, nell'ordinamento italiano, della normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in materia di gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con impossibilità di reviviscenza della disciplina previgente alla norma successivamente abrogata per effetto del referendum;
- che, il legislatore nazionale, con l'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito dall'art. 1, comma 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148, intervenuto ai fini di regolamentare la materia per colmare gli effetti del referendum abrogativo, ha disciplinato la gestione dei servizi pubblici locali, escludendo, tuttavia, dalla propria disciplina, il Servizio Idrico Integrato;

**RILEVATO, inoltre:**


- che, nel frattempo, le Autorità d'Ambito previste dall'art. 148 del T.U. dell'ambiente sono state soppresse dall'art. 1, comma 1-quinquies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 26 marzo 2010, n. 42, che ha aggiunto il comma 186-bis all'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- che, conseguentemente, la Regione Campania, con L.R. n. 15/2015, ha approvato la normativa regionale di riordino delle funzioni in materia di servizio idrico integrato, istituendo l'Ente Idrico Campano (al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione) quale ente di governo dell'ATO unico regionale, titolare della competenza in ordine all'approvazione degli atti di pianificazione del SII, ivi inclusa la scelta dei modelli gestionali, nonché in merito all'individuazione dei soggetti incaricati della gestione;



- che l'Ente Idrico Campano, solo dopo aver approvato, ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 16 e 17 della L.R. n. 15/2015, il Piano d'Ambito Regionale e i Piani d'Ambito Distrettuali, potrà individuare, per ciascun ambito distrettuale in cui è suddiviso l'ATO unico regionale, il soggetto cui affidare la gestione del S.I.I.;
- che, in ragione della complessità di tali attività amministrative e della delicatezza delle scelte politiche che ne costituiranno il fondamento, il compimento di tali procedure non appare di imminente realizzazione, con la conseguenza che il Comune di Marano di Napoli, nel prossimo futuro, dovrà continuare a provvedere in modo autonomo all'espletamento del servizio idrico nell'ambito del proprio territorio e a coprire parte dei relativi costi con risorse proprie;
- che, infatti, fintantoché l'Ente di nuova istituzione non avrà individuato il soggetto gestore del SII, gli enti locali, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia ai quali deve tendere la gestione di un servizio pubblico essenziale e primario, quale appunto il servizio idrico, non possono esimersi dallo svolgere direttamente le funzioni di cui all'art. 142, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, di organizzazione e di scelta delle forme di gestione del S.I.I. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27/01/2010; TAR Campania Napoli, Sez. I, 02/02/2017, n. 699; TAR Campania Napoli, Sez. I, 24/10/2016, n. 4844).


**CONSIDERATO:**

- che in attuazione dell'art. 21 del D.L. n. 201/2011, con D.P.C.M. 20/07/2012, sono state trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico talune rilevanti funzioni in materia di servizio idrico integrato, fra le quali sono ricomprese quelle relative alla definizione del metodo tariffario ed alla definitiva approvazione delle tariffe praticabili all'utenza;
- che nell'esercizio di tali poteri di regolazione del settore, l'ex AEEGSI (ora ARERA) ha approvato, con deliberazione n. 664/2015/R/IDR, il Metodo Tariffario Idrico per il periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), ove all'art. 10 sono previste numerose ipotesi di esclusione delle gestioni attualmente operanti dal procedimento di aggiornamento tariffario disciplinato dal MTI-2. In particolare, in applicazione del disposto di cui al predetto art. 10, i Comuni che continuano a gestire il servizio idrico in economia sono sostanzialmente costretti a mantenere invariata ovvero a ridurre la tariffa già applicata negli esercizi passati, con conseguente impossibilità di coprire integralmente i costi sostenuti per la gestione e, soprattutto, di finanziare con i proventi del servizio gli investimenti in infrastrutture;
- che, per le suesposte ragioni, nelle more che l'EIC eserciti le funzioni che la normativa nazionale e regionale rimettono alla sua competenza, questo Comune, al fine di assicurare il servizio idrico all'utenza improntandolo ai principi di efficienza,



efficacia ed economicità ed evitando che i relativi costi possano gravare impropriamente sul bilancio comunale, ha necessità di affidare la relativa gestione ad un soggetto industriale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile;

- che il Comune di Orta di Atella, per l'espletamento degli analoghi servizi, ha selezionato, tramite gara concorsuale ad evidenza pubblica, nel rispetto delle normative comunitarie, un socio privato industriale, con cui ha costituito una società consortile mista, a prevalente capitale pubblico, denominata "Acquedotti S.c.p.A.", avente ad oggetto la gestione del ciclo integrato delle acque nell'ambito del territorio della Regione Campania, nonché lavori di adeguamento funzionale, normativo e di ristrutturazione degli stessi e la manutenzione e gestione di impianti fognari, collettamento e depurazione delle acque reflue, approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile;
- che l'art. 5 dello statuto della suddetta società prevede la possibilità di ammissione alla società, quali nuovi soci, di altri comuni o enti pubblici;
- che alla suddetta società hanno successivamente aderito anche altre amministrazioni comunali, in linea con le citate previsioni statutarie, soprattutto in considerazione che allo stato vi è ancora una perdurante mancata organizzazione unitaria del servizio idrico integrato, fatta salva diversa previsione legislativa di settore;
- che l'assemblea della suddetta società ha approvato gli indirizzi programmatici previsti dalla relazione dell'Amministratore Delegato, che prevedeva l'ampliamento dell'originaria partecipazione societaria ad altri comuni, come era già stato previsto al momento della costituzione della società, nonché in fase di gara, unitamente alle dichiarazioni di salvaguardia in seguito richiamata;
- che la facoltà di partecipazione di Enti locali ad una società per azioni a prevalente capitale pubblico costituita per la gestione di un pubblico servizio locale, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, è perfettamente in linea con le direttive comunitarie di settore, purché, ovviamente, la scelta del socio privato sia avvenuta con procedura ad evidenza pubblica assoggettata alle forme pubblicitarie previste dalla normativa comunitaria;
- che in materia di affidamento di servizi pubblici locali, infatti, le forme di partenariato pubblico-privato sono state ritenute pienamente compatibili con le direttive comunitarie dalla Risoluzione del Parlamento europeo n. 2006/2043 (INI) del 26 ottobre 2006, dalla Commissione europea nella Comunicazione del 5 febbraio 2008 nonché dalla Corte di Giustizia (cfr., per tutte, Corte di Giustizia, causa C-196/08, sentenza 15 ottobre 2009);
- che in linea con i suddetti Organi comunitari, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1/2008, ha ritenuto pienamente legittimo l'affidamento diretto



del servizio ad una società mista, pubblico-privata, qualora la selezione del socio privato sia avvenuta mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle forme di pubblicità previste dalla disciplina comunitaria;

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, modificato e integrato con decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, ove, all'art. 4, comma 2, è previsto che le amministrazioni pubbliche, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, *“possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti Locali occorre, in primo luogo, far riferimento alle seguenti fonti del diritto:

a) Costituzione della Repubblica (nel testo revisionato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3):


- art. 114 *“I Comuni .... Sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione”*;

- art. 118 *“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*;

b) Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.):

- art. 13 *“Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*;

**RAVVISATO** che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali in materia di partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;





**RILEVATO** che la società Acquedotti S.c.p.A. opera nel settore esclusivo del ciclo integrato delle acque, cui partecipano altre Amministrazioni Comunali ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale;

**CONSIDERATO** che l'adesione a tale società da parte di questa Amministrazione consentirà, all'indomani dell'avvio di questa gestione, di ottimizzare il servizio, conseguendo anche vantaggi di ordine economico, liberandosi di tutti i costi gestionali che verranno affrontati dalla società consortile che, per effetto dell'affidamento dei servizi, andrà a riconoscere anche un aggio a favore di questa Amministrazione.

**DATO ATTO** che la Società Acquedotti S.c.p.A. secondo quanto sopraindicato svolge attività di produzione di servizi di interesse generale inerenti il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che sussistono i presupposti di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 per la legittima assunzione di partecipazioni societarie nella suddetta società;

**CONSIDERATO:**

- che questa Amministrazione comunale rileva l'opportunità di aderire alla società Acquedotti S.c.p.A., onde estendere al territorio comunale di questo Comune la gestione e l'espletamento dei servizi di pubblica utilità di cui è attributaria la suddetta società, secondo lo schema di convenzione allegato;
- che il Comune di Orta di Atella, già in sede di gara per la scelta del partner privato minoritario, ha richiesto ed ottenuto dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, con la quale il partner privato si impegna ad uniformarsi, con il Comune stesso, alle determinazioni che saranno assunte dall'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, allorché si avrà la piena attuazione della legge 36/94 e cioè quando sarà definitivamente operativo il soggetto gestore dell'intero Ambito Territoriale Ottimale di riferimento;
- che a questa Amministrazione, con nota protocollo n. 90/2020 e con la successiva del 10.12.2020 protocollo n. 1659/2020, è stata proposta la cessione da parte del Comune di Orta di Atella di una quota del pacchetto azionario da esso posseduto, al suo valore nominale;
- che alla detta nota sono stati allegati:
  - 1) delibera di G.C. n. 88 del 9/5/2001 del Comune di Orta Di Atella, ad oggetto: "Preso d'atto verbali Commissione di gara per la scelta del Partner privato della Società Mista per la gestione del Servizio idrico integrato; bando di gara per la scelta del Partner privato";
  - 2) schema di convenzione e regolamento di fornitura;



- 3) carta dei servizi;
- 4) statuto societario e verbale di assemblea ordinaria del 19/11/2001;


**VISTO** lo Statuto della società Acquedotti S.c.p.A.;

**CONSIDERATO:**

- che occorre altresì disciplinare, in apposito patto di sindacato azionario, le modalità di esercizio del diritto di voto dei soci pubblici;
- che il patto di sindacato azionario esistente tra gli attuali soci della citata società prevede che ciascuno dei soci pubblici abbia diritto a nominare un componente del Consiglio di Amministrazione;
- che è comunque interesse di questa Amministrazione aderire alla società Acquedotti S.c.p.A., ma alla precisa condizione di poter esprimere le proprie posizioni su tutti gli argomenti sui quali, di volta in volta, verrà convocato il C.d.A.;
- che lo Statuto vigente della suddetta società prevede l'istituzione di un Comitato Tecnico Consultivo costituito da Componenti nominati dai soci pubblici che non siano rappresentati in C.d.A.;
- che al suddetto Comitato è attribuito il compito di esprimere parere consultivo, obbligatorio, ma non vincolante per il Consiglio, su tutte le questioni sulle quali sia stato convocato il C.d.A. e il relativo parere va trasmesso, preventivamente alle riunioni del C.d.A., al Presidente del medesimo, perché possa tenerne conto ai fini delle proprie decisioni;
- che sulla scorta del blocco delle assunzioni disposto dalla vigente normativa e comunque della situazione generale dal punto di vista economico finanziario di questo Ente, non sempre è stato possibile sostituire il personale dipendente cessato dall'Ente per qualsiasi motivo, sicché taluni servizi risultano al momento essere carenti sotto il profilo funzionale. Significando con ciò che allo stato attuale non sempre sussistono le condizioni affinché detti servizi vengano assicurati con la dovuta efficienza ed efficacia nel rispetto dei principi di buon andamento e di buona Amministrazione (art. 97 costituzione - art. 1 L.241/90 - ecc.), per cui detto personale potrà essere destinato, con provvedimento della Giunta Comunale, competente in materia, ad altri incarichi in modo che ove vi siano situazioni di carenza funzionale si possa ripotenziare o implementare attività, come detto, oggi carenti;

**RILEVATO:**

- che, in base all'art. 7 comma 1 lett. c) del richiamato d.lgs. 175/2016, la deliberazione di partecipazione alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale, redatta in conformità all'art. 5, comma 1, la quale contiene gli



elementi essenziali dell'atto costitutivo previsti dal codice civile per il tipo di società prescelto;

- che è opportuno comunicare all'Ente Idrico Campano l'intenzione da parte di quest'Amministrazione di aderire alla Società Acquedotti Scpa;
- che, in base all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 175/2016, lo schema di atto deliberativo è sottoposto a forme di consultazione pubblica, mentre la deliberazione - oltre ad essere pubblicata sul sito dell'amministrazione partecipante (art. 7, comma 4) - è trasmessa con finalità conoscitive ai sensi dell'art. 5, comma 3, del medesimo decreto alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo;
- che occorre avviare le procedure previste dall'art. 5 comma 2 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm. ii. attraverso avviso di consultazione pubblica sullo schema del presente atto deliberativo, a seguito delle modifiche ed integrazioni al D.lgs. n. 175/2016, apportate con il D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**RIBADITO** che l'adesione alla società mista Acquedotti S.c.p.A. comporterà una economia generale del servizio, poiché, fra l'altro, la medesima si assumerà totalmente gli oneri della manutenzione, ed erogherà a questo Ente un compenso commisurato al tre per cento del fatturato;

**CONSIDERATO** che tale proposta è meritevole di accoglimento per cui è opportuno partecipare alla società in questione, integrando contestualmente con la deliberazione di approvazione della presente proposta il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 - Sezione razionalizzazione partecipazioni societarie;


**VISTO** l'Atto Costitutivo e Statuto della costituita società e trovato coerente con il codice civile nonché conforme alla speciale disciplina introdotta dal d. lgs. 175/2016 (in particolare, artt. 3, comma 2, 9, 10, 11);

**VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- la normativa sopra richiamata;

**DATO ATTO:**

- che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che sulla presente proposta di deliberazione è necessario acquisire il parere



obbligatorio dell'organo di revisione, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Tutto ciò premesso e considerato;

### **PROPONE**

al Consiglio Comunale, per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**1. DI DARE ATTO** per le motivazioni esposte in narrativa, che la società Acquedotti S.c.p.A. svolge attività di produzione di servizi di interesse generale inerenti il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e che quindi sussistono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.lgs. n. 175/2016 per la legittima assunzione da parte di questa Amministrazione di una partecipazione azionaria alla suddetta società;

**2. DI APPROVARE** integralmente la proposta di aderire alla società Acquedotti S.c.p.A. estendendo la gestione dei servizi di pubblica utilità, di cui è attributaria detta società all'ambito di questo Comune, nonché di acquistare dal Comune di Orta di Atella numero 4.000 azioni, al loro valore nominale, per complessivi € 4.000,00 dando atto che le relative risorse saranno previste al titolo II "Partecipazioni finanziarie" del predisponendo bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;

**3. DI PRENDERE ATTO** dell'esistenza tra il Comune di Orta di Atella e gli altri enti pubblici che hanno già aderito alla società Acquedotti S.p.A., del seguente patto

#### **PATTI PARASOCIALI**

##### *"PREMESSO*

*che i comuni Orta di Atella, di Melito, di Grumo Nevano, di Qualiano, di Acerra, sono soci della società Acquedotti S.c.p.A., società mista, il cui capitale è distribuito tra pubblico (pari al 51%) e privato (pari al 49 %);*

*- che i sopra costituiti sono titolari delle seguenti percentuali del capitale sociale:*

*- che la società Acquedotti S.c.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da consiglieri dei quali la metà più uno designati dai soci pubblici e gli altri dai soci privati;*

*- che le parti sopra costituite intendono regolamentare, con il presente patto parasociale, il relativo diritto di voto da esercitare in assemblea nella finalità di assicurare che ciascuno dei seguenti soci pubblici abbia diritto alla designazione di un Consigliere: Comune di Orta di Atella, Comune di Acerra, Comune di Melito, Comune di Grumo*





*Nevano, Comune di Qualiano ed il Consigliere nominato dal Comune di Orta di Atella dovrà rivestire la carica di Presidente del C.d.A.;*

*Tutto ciò premesso, al fine di garantire il più regolare e trasparente regolamento d'interessi, le parti in epigrafe costituite stabiliscono quanto appresso.*

#### **Art.1**

*La premessa è patto e costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.*

#### **Art.2**

*Resta fin d'ora convenuto fra le parti che i sottoscrittori della presente si impegnano a votare in assemblea, in relazione alla designazione dei componenti del C.d.A. da nominarsi dai soci pubblici, in modo tale da assicurare che ciascuno dei seguenti soci pubblici abbia diritto alla designazione di un Consigliere: Comune di Orta di Atella, Comune di Acerra, Comune di Melito, Comune di Grumo Nevano, Comune di Qualiano abbia diritto a nominare un Consigliere ed il Consigliere nominato dal Comune di Orta di Atella dovrà rivestire la carica di Presidente del C.d.A., in considerazione della qualità di socio promotore della società Acquedotti S.c.p.A.*

#### **Art. 3**

*I sottoscrittori della presente si impegnano inoltre alla modifica dell'attuale Statuto sociale prevedendo l'istituzione di un Comitato Tecnico Consultivo costituito da Componenti nominati dai soci pubblici che non siano rappresentati in C.d.A.*

*Al suddetto Comitato va attribuito parere consultivo, obbligatorio, ma non vincolante per il Consiglio, su tutte le questioni sulle quali sia stato convocato il C.d.A. ed il relativo parere va trasmesso, preventivamente alle riunioni del C.d.A., al Presidente del medesimo, perché possa tenerne conto ai fini delle proprie decisioni.*

#### **Art. 4**

*In caso di insorgenza di controversie in relazione all'esecuzione ed interpretazione della presente scrittura privata, le parti stabiliscono di deferire la loro soluzione ad un collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti e il terzo d'accordo tra le stesse o, in caso contrario dal Presidente del Tribunale di Napoli.*

*Tali arbitri decideranno come arbitri rituali, secondo diritto, attenendosi alle disposizioni del codice di rito.*

*Sede del Collegio arbitrale sarà Napoli.”;*

**4. DI APPROVARE** lo schema di convenzione ed il regolamento di utenza dei servizi oggetto di conferimento alla società Acquedotti S.c.p.A. della concessione in esclusiva su tutto il territorio comunale del pubblico servizio di acqua potabile ed acque reflue per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo, con la riscossione dei relativi canoni; il tutto per una durata di anni trenta decorrenti dal primo giorno del mese



successivo a quello in cui avrà luogo la consegna formale delle reti idriche e fognarie da parte di questo Ente, come risultante da apposito verbale;

**5. DI RINUNCIARE** fin d'ora ad avvalersi della possibilità dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dal terzo comma dell'art. 6 dello Statuto societario;

**6. DI PRENDERE ATTO** della delibera di Giunta Comunale di Orta di Atella n. 88 del 9.5.2001 ad oggetto: "Preso d'atto verbali Commissione di gara per la scelta del Partner privato della Società Mista per la gestione del Servizio idrico integrato";


**7. DI DEMANDARE** agli uffici competenti l'adozione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione al provvedimento di approvazione della presente proposta, dando atto del conferimento al Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, dei poteri necessari per stipulare gli atti attuativi della presente delibera;

**8. DI TRASMETTERE** la presente proposta all'organo di revisione economico finanziario ai fini dell'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 e comma 1 bis, del D.lgs. n. 267/2000;

**9. DI COMUNICARE** all'Ente Idrico Campano l'intenzione di aderire alla Società Acquedotti Spa;

**10. DI DARE ATTO** che la deliberazione consiliare di approvazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016, sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa per finalità conoscitive alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Campania, in ottemperanza all'art. 5, comma 3 del medesimo decreto;

**11. DI DICHIARARE** la deliberazione di approvazione della presente proposta, in considerazione dei motivi d'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

  
**IL SINDACO**  
**Rodolfo Visconti**



**IL SEGRETARIO**  
**dott.ssa Paola Pucci**





**PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER :**

( X ) GIUNTA COMUNALE - ( ) CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Adesione alla società mista denominata " Acquedotti S.C.Á.Á. " Proposta al Consiglio Comunale**

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.**

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE**

( ) si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

**A T T E S T A**

Che la stessa (X) comporta- ( ) non comporta oneri economici a carico del Comune.

**Il Dirigente**

**Li**

**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE ( art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .**

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**


(X) si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

( ) si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo.....

( ) atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

**li**

**Il Dirigente Area**





acquadotti SpA

COMUNE DI

**MARANO DI NAPOLI**  
**(Prov. di Napoli)**

**SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO DI FORNITURA  
CON LE INTEGRAZIONI INTERVENUTE A SEGUITO DELLE  
DELIBERAZIONI DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER  
L'ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)**



## SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO DI FORNITURA

### A - SCHEMA DI CONVENZIONE

#### ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- La concessione ha per oggetto l'affidamento, in esclusiva su tutto il territorio comunale, del pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile ed acque reflue per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale ed agricolo, secondo le modalità previste dal "Regolamento di fornitura", con la riscossione dei relativi canoni.
- Il suolo ed il sottosuolo pubblico occorrente per l'alloggiamento delle condotte per l'installazione di tutte le apparecchiature necessarie per l'espletamento del servizio, saranno ceduti dal Concedente alla **Società Concessionaria** (chiamata in seguito semplicemente **Società**) in comodato gratuito per tutta la durata della presente concessione.
- la Società avrà facoltà di estendere il servizio, utilizzando impianti posti nel territorio comunale, a Comuni o frazioni di Comuni vicini, purché ciò non costituisca detrimento del servizio per il Concedente.

#### ARTICOLO 2 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La Società si obbliga:

- ad assumere a proprio carico, per tutta la durata della convenzione l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà del Concedente;





acquedotti s.p.a.

- ad eseguire gratuitamente gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria e/o gli eventuali adeguamenti degli impianti di adduzione e di smaltimento esistenti, a tutti gli edifici gestiti direttamente dalla Amministrazione Comunale;
- ad attivare gratuitamente la fornitura di acqua a servizio della sede Comunale;
- a versare annualmente al Comune un importo percentuale sul fatturato di vendita dell'acqua a titolo di corresponsione per l'affidamento in concessione così come specificato all'articolo 6;
- a effettuare le analisi ed i controlli sulla qualità dell'acqua immessa in rete secondo quanto disposto dal D.P.R. 24 maggio 1988 N° 236 (Attuazione direttiva CEE per la qualità delle acque destinate al consumo umano)

Inoltre per un maggior chiarimento degli obblighi assunti nei successivi articoli, la Società si impegna:

- a) a fornire acqua potabile per uso domestico, artigianale e commerciale nella quantità consentita dalle fonti di approvvigionamento, salvo comprovate cause di forza maggiore, quali - ad esempio - l'esaurimento totale o parziale o l'inquinamento delle fonti di approvvigionamento in esercizio;
- b) a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione;
- c) all'organizzazione ed alla gestione dei servizi Tecnici ed amministrativi relativi all'acquedotto ed alle fognature;
- d) all'osservanza di tutte le leggi vigenti ed emanande in materia ed in particolare alle norme previste dal D.P.R. n.236 del 24/05/88 ed alle disposizioni, in quanto compatibili, con il D.P.R. citato,



contenute nel D.P.R. n.515 del 03/07/82, nonché alle norme integrative previste dalle Leggi Regionali;

- e) ad effettuare a propria cura e spese utilizzando anche a tale scopo i propri laboratori di analisi, i necessari controlli, secondo i modelli ed i metodi di cui agli allegati II° e III° al D.P.R. 24/5/88 n.236;
- f) a fornire al Concedente ed agli altri Enti Pubblici competenti nella materia la propria collaborazione per la tutela delle risorse idriche e per la disciplina del loro impiego;

### **ARTICOLO 3** **UTILIZZAZIONE DELLE FONTI**

- Il Concedente autorizza la Società, per tutta la durata della concessione, a utilizzare le fonti di approvvigionamento idrico note e/o reperibili per l'alimentazione dell'acquedotto site nel territorio comunale o ad esso esterne, di cui il Concedente stesso abbia o avrà la disponibilità.
- L'approvvigionamento dalle fonti avviene a cura e spese della Società.

### **ARTICOLO 4** **DURATA DELLA CONCESSIONE**

- La concessione è convenuta per la **durata di anni 30 (trenta)**, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà luogo la consegna formale delle reti idriche e fognarie da parte del Concedente come da verbale di consegna firmato dalla Parti.
- La durata della concessione, in caso di interruzione del servizio dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio eventi eccezionali, guerre, calamità naturali, sommosse popolari, scioperi, tumulti e così via) accertate e riconosciute tra le Parti, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni; di queste, ogni qualvolta si verificassero, la



acquedotti S.p.A.

Società Concessionaria dovrà dare comunicazione al Concedente.

- Ove alla scadenza del contratto il Concedente non intenda assumere direttamente la gestione del servizio, la Società su richiesta dello stesso Concedente, al fine di garantire la continuità e l'ordinato svolgimento del servizio stesso, dovrà proseguire la gestione alle condizioni previste nella presente convenzione, da adeguarsi alla situazione di fatto che verrà accertata alla prevista scadenza.
- Alla scadenza della concessione gli impianti realizzati a cura e spese della Società saranno ceduti al Comune mediante corrispettivo determinato secondo il criterio a stima industriale così come previsto dal testo unico n° 2578 de 15/10/1925.
- La Società godrà del diritto di ritenzione nella forma e nei limiti delle leggi vigenti sino all'avvenuto pagamento di quanto dovutogli.

#### **ARTICOLO 5**

#### **CONSEGNA DEGLI IMPIANTI**

- All'atto dell'inizio del Servizio, la Società assume formalmente la consegna degli impianti. Pertanto, per tutta la durata della concessione la Società è responsabile sia civilmente che penalmente per eventuali danni prodotti a terzi per perdite idriche, cattivo funzionamento dell'acquedotto, mancata manutenzione della rete idrica ecc..
- la Società è obbligata ad eseguire periodicamente verifiche ed accertamenti sulle reti idriche e fognarie per evidenziare eventuali anomalie che possano compromettere il normale funzionamento del servizio ovvero causare danni a terzi.
- la Società si impegna, all'atto dell'inizio del servizio, a censire tutte le utenze nell'ambito del territorio Comunale, e qualora rilevasse casi di allacciamenti abusivi alla reti idrica e fognaria ne darà tempestiva comunicazione al Concedente, fornendo a quest'ultimo sia le generalità e l'ubicazione dell'evasore che il calcolo presunto del volume di acqua indebitamente sottratto nel



acquedotti spa

precedente periodo di gestione diretta, consentendo al Comune quindi il recupero delle somme dovute, fatte salve le eventuali azioni penali.

- Al fine della individuazione delle proprietà dei beni appartenenti all'esercizio, tutti gli impianti e tutti i componenti costitutivi del servizio, di proprietà del Concedente e concessi in comodato, saranno elencati in apposito registro tenuto a cura della Società e redatto entro 12 mesi dalla stipula della concessione.

Sullo stesso registro saranno pure elencate le modifiche e le sostituzioni apportate agli impianti, per la esecuzione della quale la Società dovrà dare opportuna comunicazione al Concedente, così come i nuovi impianti e le estensioni eseguite nel corso della concessione. Una copia del Registro sarà tenuta in Comune.

#### **ARTICOLO 6** **CORRESPONSIONE AL CONCEDENTE**

La Società Concessionaria, a titolo di corrispettivo per l'affidamento del servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio Comunale si impegna a versare annualmente al Concedente un importo pari al **3 % (treper cento)** del fatturato annuale di vendita dell'acqua potabile agli utenti, al netto delle imposte e del costo di acquisto dell'acqua.

Il suddetto corrispettivo sarà versato entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun anno solare.

#### **ARTICOLO 7** **UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI**

- Il Concedente si impegna, per tutta la durata del rapporto concessorio, a conferire in comodato alla Società, liberi da ogni peso e vincolo, la rete e gli impianti idrici e fognari di sua proprietà.





acquedotti S.p.A.

- la Società è tenuta alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

## **ARTICOLO 8** **POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI**

- La Società si impegna ad effettuare a sua cura e spese un progetto generale di interventi sul complesso degli impianti idrici e fognari.
- Il progetto, completo di elaborati grafici ed economici, dovrà riguardare le opere necessarie per la revisione generale dell'intera rete idrica e fognaria esistente e per il suo potenziamento.
- Detto progetto sarà integrato degli eventuali ulteriori interventi, segnalati dal Concedente e verrà formulato tenendo conto delle attuali e future disponibilità di acqua. Il progetto dovrà tener conto anche dei prevedibili sviluppi indicati negli strumenti urbanistici, e dovrà assicurare la dotazione idrica per abitante valutata secondo i più moderni standard qualitativi. Più in generale, il progetto dovrà garantire un miglioramento complessivo della qualità del servizio di distribuzione e di raccolta e smaltimento acque reflue.
- Il progetto generale conterrà altresì un piano di attuazione delle opere suddiviso, se del caso, per stralci funzionali.
- Per la loro realizzazione la Società farà ricorso a mezzi propri o, qualora si rendessero disponibili, potrà avvalersi di finanziamenti pubblici.

La Società dovrà definire il piano economico e finanziario nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 46 del D. Legislativo 504/1992 ed attenendosi alle indicazioni impartite dalla Cassa Depositi e Prestiti con circolare n°1192 del maggio 1993.

La Società dovrà inoltre tenere conto degli eventuali criteri ed indirizzi integrativi fissati dalla Regione Campania a mente dell'art. 11.3 della legge 36/94.



acquedotti

La Società dovrà eseguire le opere e gli interventi da essa previsti indicando le risorse disponibili e quelle da reperire a cura della stessa Società.

Le opere e gli interventi suddetti dovranno essere realizzati dalla Società tramite il socio privato, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di esecuzione di lavori pubblici nell'ambito dei settori esclusi o appaltandoli a terzi, in tal caso nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici disciplinati dal Decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 158, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo del 25 febbraio 2000 n°65.

In caso di esecuzione diretta di tali opere da parte del socio privato, lo stesso procederà alla realizzazione agli stessi prezzi ammessi a finanziamento, facendosi carico, peraltro, dell'anticipazione finanziaria relativa alla quota di cofinanziamento non coperta da finanziamento pubblico e procedendo, quindi, al recupero della quota finanziata attraverso i proventi della gestione.

## ARTICOLO 9 UTENZE

- La Società assume l'obbligo di distribuire acqua potabile, con le caratteristiche qualitative e quantitative prescritte dalla vigente legislazione in materia, a tutti coloro che ne faranno regolare richiesta.
- Sarà cura della Società accertare e verificare, a norma dell'articolo 45 della L.47/85, che i manufatti edilizi per i quali si chiede l'erogazione idrica, non siano opere abusive.
- L'utente è tenuto a procurarsi dal proprietario dell'immobile l'autorizzazione per l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'allacciamento.
- La Società dovrà costruire a sua cura e spese le opere di allacciamento alla rete sia idrica che fognaria, secondo un razionale criterio di sicurezza e buona tecnica ed in conformità con le norme vigenti a favore di quei richiedenti che abbiano stipulato un regolare rapporto di utenza.

- Per la realizzazione delle predette opere la Società chiederà al richiedente un contributo forfettario a fondo perduto, così come specificato nella proposta economica finanziaria allegata in sede di gara che è stato determinato in base alla tariffa delle Opere Pubbliche del Regione Campania.
- 
- Inoltre qualora l'utente ne facesse richiesta, detto contributo potrà essere rateizzato nei successivi 6 mesi addebitandone gli importi sulle bollette senza alcun aggravio di interessi.
- In caso di richiesta di allacciamento che comporti l'estensione della rete di distribuzione o fognaria od il relativo potenziamento si farà luogo di volta in volta ad accordi tra i richiedenti e la Società.

#### **ARTICOLO 10** **MODALITÀ GESTIONALI**

- La Società dovrà sempre osservare, nell'espletamento del servizio concesso, le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della presente convenzione.
- Nell'ambito delle leggi vigenti e con particolare riferimento a quelle in materia urbanistico-edilizie, il Concedente si impegna ad assumere tutte le iniziative opportune, attraverso i propri competenti uffici, per il rilascio di documenti eventualmente necessari per l'attivazione del rapporto di utenza. Il Concedente si impegna ad assumere a proprio carico i costi delle riparazioni dei danni che venissero arrecati alle tubazioni della rete idrica e fognaria in conseguenza di lavori di sua pertinenza eseguiti direttamente e/o tramite terzi. Comunque al fine di evitare interferenze materiali o tecniche o danneggiamenti alla rete di distribuzione dell'acqua, il Concedente assumerà presso il Concessionario le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare in qualsiasi modo il





acquedotti spa

suolo o il sottosuolo stradale ed in particolare la rete di distribuzione dell'acqua e la rete fognaria.

- Gli spostamenti della condotta acqua per esigenze del Concedente saranno attuati secondo il disposto dell'articolo 197 del R.D. 14/09/31 n.1175.

Per i lavori che invece dovessero essere eseguiti da terzi, il Concedente autorizzandone l'esecuzione, dovrà prescriverne gli obblighi:

- a) di assumere presso la Società le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare la rete idrica;
- b) di preavvisare la Società dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì sulla loro natura;
- c) di segnalare immediatamente allo stesso gli eventuali danni causati e risarcirli.

Salvo diverse particolari pattuizioni la Società provvederà, per le opere realizzate a sua cura, direttamente al ripristino della pavimentazione stradale manomessa.

I reinterri ed i ripristini dovranno essere effettuati a regola d'arte.

- la Società avrà l'obbligo di preavvisare il Concedente, almeno tre giorni prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne casi di forza maggiore o per ricerca o riparazione dispersioni, nei quali casi verrà data tempestiva comunicazione al Concedente.
- Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente, nel reciproco interesse secondo una procedura permanente da concordare tra le Parti, eventuali cedimenti della sede stradale a sua conoscenza, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali e spazi pubblici percorsi da tubazioni della rete idrica.





acquedotti scpa

- Tenuto conto delle caratteristiche del servizio, connesse con le esigenze di sicurezza e funzionalità degli impianti e delle utenze, la Società, nell'ambito delle responsabilità gestionali che ad esso competono totalmente, si impegna ad adottare anche i seguenti provvedimenti:
  - servizio ininterrotto di reperibilità e pronto intervento nell'arco di 24 ore, sia in giornata feriale che festiva;
  - impiego di mezzi mobili in dotazione al servizio di reperibilità, muniti di apparecchi radio ricetrasmittenti, operanti su frequenze riservate ed autorizzate dal competente Ministero PP.TT. e collegate con la base operativa;
  - controllo sistematico, periodico e programmato di tutte le reti, con attrezzature specifiche ad alto livello tecnologico per la ricerca di eventuali dispersioni od anomalie della struttura;
  - manutenzione programmata preventiva con attrezzature specifiche; ove necessario controllo, regolazione e costante adeguamento delle apparecchiature per la protezione catodica ove esistente e verifica dell'isolamento delle condotte stradali.

## **ARTICOLO 11**

### **TARIFFE DI VENDITA DELL'ACQUA**

- Le tariffe di vendita dell'acqua saranno quelle fissate dal Comitato Provinciale Prezzi o da altro Ente a cui per legge fosse demandata tale specifica competenza e verranno aggiornate secondo le disposizioni di legge.
- Ove venisse meno la disciplina dei prezzi amministrati le tariffe saranno determinate in modo da garantire l'equilibrato assetto economico della gestione in rapporto agli obblighi contrattuali, ed assicurare l'equilibrio economico - finanziario e gestionale, nonché un'adeguata remunerazione di impresa.

## **ARTICOLO 12**

### **MODALITA' DELLE RISCOSSIONI**

- la Società, al fine di rendere più agevole il pagamento dei consumi di acqua potabile ai singoli utenti, si obbliga a bollettare detti importi con cadenza bimestrale.
- la Società si impegna inoltre a rilevare i consumi idrici almeno 2 volte l'anno tramite visite periodiche di propri incaricati debitamente autorizzati, o mediante comunicazioni telefoniche da parte degli utenti qualora non sia stato possibile accedere al contatore.
- In ipotesi di ritardato pagamento dalla data di scadenza della bolletta la Società applicherà una penale fissa del 2% per i primi 15 giorni di ritardo, e del 4% più interessi di mora per i giorni successivi.
- Qualora il periodo di mora dovesse eccedere i 60 gg. sarà facoltà del Concessionario procedere all'interruzione della fornitura regolare.

## **ARTICOLO 13**

### **CONTROLLO E VIGILANZA**

- Il controllo delle caratteristiche qualitative dell'acqua è effettuato in base alla normativa vigente, dagli Organi preposti per legge.
- la Società dovrà, in ogni caso, con cadenza semestrale, provvedere ad effettuare dei controlli mediante apposite analisi, i cui risultati debbono essere comunicati al Concedente.

## **ARTICOLO 14**

### **DECADENZA**

La Concessione si intenderà decaduta nei seguenti casi:



acquedotti spa

- a) in caso di scioglimento della Società;
- b) in caso di gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e a quelle regolanti la concessione da parte del Concessionario.

## **ARTICOLO 15** **CAUZIONE**

- La Società dovrà prestare idonea cauzione per tutta la durata della concessione.
- La cauzione potrà essere versata in contanti, ovvero mediante polizza bancaria o assicurativa stipulata con una compagnia autorizzata per legge.

## **ARTICOLO 16** **NORME TRANSITORIE**

- Nel periodo transitorio intercorrente fra la stipula della presente Convenzione e la formale consegna alla Società dell'acquedotto comunale e della rete fognaria, le parti si impegnano ad effettuare tutte le attività necessarie ed utili per consentire l'avviarsi del rapporto concessorio.
- Allo scopo di consentire che dette attività, di natura organizzativa, tecnica ed amministrativa vengano svolte nei tempi minimi necessari, le Parti reciprocamente assicurano la massima fattiva collaborazione per definire e dar esito a tutte le incombenze in corso quali la fatturazione e i relativi incassi, la lettura dei contatori, la voltura ed il trasferimento dei contratti, compresi quelli con l'ENEL per la forza motrice delle pompe, e dei permessi per la gestione del servizio, ecc..
- Saranno all'uopo concordate in dettaglio fra le Parti le relative procedure e modalità anche con previsione di affiancamento reciproco del personale dipendente dal Concedente e della Società per il necessario passaggio di consegne.

## **ARTICOLO 17**

### **RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

La Società assicurerà la propria rappresentanza sul territorio Comunale attraverso la sua struttura organizzativa, che sarà dimensionata sulla base delle reali esigenze del servizio.

La Società si impegna inoltre ad attivare un numero verde a disposizione degli utenti

## **ARTICOLO 18**

Le parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati quali parte integrante e sostanziale della presente convenzione:

1. Deliberazione n. 29/2016 del Commissario Straordinario dell'ATO 2 Napoli – Volturno;
2. Atto di Sottomissione tra la Società Acquedotti ScpA e AEEGSI in data 22/09/2016;
3. Disciplinare Tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di Fornitura alle Utenze.



acquedotti s.p.a.

## **B - REGOLAMENTO DI FORNITURA**

### **ARTICOLO 1 FORNITURA DELL'ACQUA**

Per le forniture ordinarie la Società erogherà acqua potabile col sistema a misura, nei limiti della disponibilità derivante dalla portata delle fonti di approvvigionamento e nell'osservanza delle condizioni stabilite nel presente Regolamento; per le forniture a carattere provvisorio le condizioni particolari saranno fissate caso per caso all'atto della sottoscrizione della domanda di somministrazione.

La Società potrà altresì effettuare la fornitura ad uso industriale ed agricolo, nei limiti della disponibilità di acqua e delle possibilità tecniche di erogazione, in relazione ai quantitativi richiesti, definendo con l'utenza le condizioni particolari per la fornitura stessa.

Per il servizio estinzione incendi la Società eseguirà direttamente le opere necessarie sino alla proprietà privata ed effettuerà la fornitura a contatore; tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne e interne saranno a carico dell'utente.

### **ARTICOLO 2 DOMANDA DI SOMMINISTRAZIONE**

Per utilizzare l'acqua potabile in uno stabile o alloggio dotato di impianto esterno, il richiedente dovrà inoltrare formale richiesta alla Società, sottoscrivendo la apposita domanda di somministrazione ed effettuare il pagamento delle somme dovute per posa contatore o voltura.

Qualora lo stabile o l'alloggio non siano dotati di impianto esterno il richiedente deve presentare una richiesta d'allacciamento per la





acquedotti

cui realizzazione la Società si atterrà alle prescrizioni richiamate in convenzione, indicando inoltre, in relazione agli impegni già assunti al momento della redazione del preventivo, la data presunta di erogazione del servizio, che resta, in ogni caso, subordinata alle autorizzazioni delle Autorità competenti ed alla concessione dei permessi occorrenti.

Nel caso di costruzione nuove e/o ristrutturate non potranno essere accolte domande di somministrazione di acqua da destinare ad edifici privi delle prescritte autorizzazioni comunali.

Per ogni spostamento e/o cambio di diametro di una presa esistente e/o contatore l'utente deve versare un contributo di allacciamento a fondo perduto commisurato alle opere da realizzarsi.

L'utente sarà anche tenuto al rimborso delle spese per tutte le prestazioni e per i lavori di carattere contingente che fossero richiesti dall'utente stesso ed eseguite dalla Società.

Nel caso in cui si rendesse necessario collocare tubazioni su terreni di proprietà di terzi, l'utente richiedente dovrà far pervenire insieme alla domanda di somministrazione il relativo nullaosta per servitù di passaggio acquedotto, compilato secondo il modulo rilasciato dalla Società.

Le relative spese e canoni di servitù saranno a carico dell'utente richiedente.

### **ARTICOLO 3**

#### **SUCCESSIONE NEL RAPPORTO DI SOMMINISTRAZIONE**

Chi succede ad altri nella proprietà o nella locazione di un immobile in cui è già in essere una fornitura, deve presentare una domanda di somministrazione.

Nel caso di vendita o locazione dell'immobile, di cessione dell'esercizio o della locazione, o comunque di cessazione d'utenza, l'utente cessante deve darne immediato avviso alla Società, verso il quale comunque sarà tenuto all'adempimento degli obblighi contrattuali.



acquedotti spa

L'utente subentrante dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società e presentare l'apposita domanda di somministrazione. In difetto dovrà essere chiamato a rispondere dei consumi eventualmente insoluti dall'utente cessato.

Saranno a carico dell'utente subentrante le spese che la Società dovrà sostenere per voltura, eventuali opere di revisione della presa etc.

Chi occupa locali in subaffitto non può ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; la relativa domanda di somministrazione dovrà essere sottoscritta dal sublocatore.

#### **ARTICOLO 4** **CARATTERISTICHE DELL'ALLACCIAMENTO**

La Società, tenuto conto delle esigenze del richiedente ed in relazione al consumo massimo orario determinerà il diametro della presa ed il luogo per la costruzione della stessa e per il collocamento del contatore.

Il punto di consegna, dell'acqua all'utente sarà il contatore, che verrà possibilmente collocato in apposito pozzetto esterno allo stabile secondo criteri di razionalità, in modo che gli agenti della Società possano, in qualsiasi tempo, accedervi liberamente.

Ove non fosse possibile collocare il contatore all'esterno dello stabile lo stesso potrà essere ubicato all'interno della proprietà privata.

Gli stessi criteri saranno osservati anche nel caso di erogazione di acqua per gli usi agricoli ed industriali.

Le erogazioni si intenderanno poste in esercizio quando le opere da eseguirsi a cura della Società saranno state ultimate e predisposte al funzionamento. Da tale data decorreranno i termini contrattuali di fornitura.

Ogni utente dovrà avere una presa separata e distinta da quella degli altri.

## ARTICOLO 5 IMPIANTI INTERNI DI UTENZA

L'esecuzione e la manutenzione degli impianti interni, nonché delle reti di distribuzione e degli apparecchi di utilizzazione posti nell'interno degli stabili, dopo il contatore, saranno eseguiti secondo le specifiche indicate dalla Società a cura, spese e sotto la responsabilità dell'utente, il quale potrà avvalersi per la loro realizzazione di persona o ditta di propria fiducia.

L'utente, dovrà osservare nell'esecuzione e nella manutenzione dell'impianto, di cui rimane unico responsabile, tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le disposizioni che la Società, d'accordo con il Comune, riterrà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

La condotta a valle del contatore dovrà essere dotata di due rubinetti d'arresto, un rubinetto di scarico e una valvola di non ritorno, collocati dopo il contatore ed alla minore possibile distanza da esso, secondo lo schema di impianto che verrà fornito dalla Società.

L'utente dovrà porre la massima cura nella ricerca e per la immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che potessero provocare dispersioni di acqua; il Concessionario non avrà alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che in conseguenza ne derivassero; l'utente pertanto sarà tenuto, in ogni caso, a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore.

Qualora l'utente rilevasse perdite di acqua o riscontrasse qualsiasi anomalia nella erogazione del servizio dovrà avvisare immediatamente il Concessionario.

Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura delle tubazioni a valle del contatore saranno a carico dell'utente.

Verificandosi danni agli impianti della Società, l'utente che in qualsiasi modo vi avesse concorso sarà tenuto a risarcirli .





acquedotti spa

Qualora il contatore fosse collocato nell'interno dello stabile lo stesso dovrà essere situato nel punto più vicino possibile (max 3 m) dal confine della proprietà privata salvo diversi accordi con la Società.

In detta ipotesi l'utente dovrà inoltre preservare da manomissioni e da guasti il contatore e gli altri impianti di proprietà della Società, per i quali sarà responsabile dei danni prodotti da qualsiasi causa. Egli sarà pertanto tenuto a rimborsare ogni danno, spesa o risarcimento per tutte le riparazioni e sostituzioni che si rendessero eventualmente necessarie.

Sarà inoltre tassativamente vietato allacciarsi direttamente alle tubazioni dell'impianto interno dell'acqua poste prima del contatore, in quanto tale fatto costituirebbe ipotesi di reato e sarebbe perseguibile penalmente.

Sarà altresì vietato collocare oggetti pesanti e ingombranti, o sostanze corrosive intorno o sopra al contatore.

Sarà in ogni caso rigorosamente vietato eseguire manovre ed effettuare allacciamenti da altre fonti idriche che possano provocare ritorni di acqua e/o di sostanze estranee provenienti dagli impianti interni o da qualsiasi altra fonte nell'acquedotto. Inoltre l'impianto idrico, esterno ed interno, non dovrà essere usato come messa a terra per apparecchiature elettriche (televisori, radio, etc).

## **ARTICOLO 6 CONTATORI**

La Società provvederà ad installare il contatore che rimarrà di sua proprietà.

Il calibro del contatore sarà stabilito dalla Società in base al presumibile consumo massimo orario e potrà essere variato dallo stesso per motivi tecnici o per variazione dei consumi nel corso del contratto. Il contatore di norma dovrà essere collocato all'esterno dello stabile in idoneo pozzetto non esposto al gelo né



acquadotti spa

alla polvere, lontano da fonti di calore. In via subordinata sarà consentita l'ubicazione del contatore all'interno dello stabile in luogo facilmente accessibile al personale della Società secondo lo schema di impianto fornito dalla stessa Società.

L'eventuale cambio del contatore per manutenzione sarà realizzato a cura e spese della Società, mentre per ogni altra necessità dell'utente le spese saranno a carico dello stesso. Non saranno comprese nella manutenzione del contatore a carico della Società le riparazioni per guasti prodotti da gelo, incuria, danneggiamenti e/o abusi. In tali casi la Società provvederà alla sua sostituzione e potrà richiedere all'utente un contributo a fondo perduto di Euro 25.00 (Venticinque)

Pertanto l'utente sarà impegnato a preservare dal gelo le tubazioni, il contatore e gli altri apparecchi costituenti l'impianto esterno eventualmente ubicati in proprietà privata, assumendo a proprio carico anche oneri eventuali per danni provocati dal gelo, da incuria e/o manomissione.

## **ARTICOLO 7** **RILEVAZIONE DEL CONSUMO**

La Società provvederà, a mezzo dei propri incaricati muniti di appositi documenti di riconoscimento, alla verifica e lettura dei contatori ed avrà la facoltà di procedere, quanto lo ritenesse opportuno, ad effettuare il controllo degli impianti interni, per constatarne lo stato d'uso, le condizioni di funzionamento e la regolarità di esercizio.

La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, secondo turni stabiliti dalla Società e comunque almeno due volte l'anno.

L'utente dovrà consentire il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti della Società. La Società ha diritto di sospendere l'erogazione quando non fosse possibile effettuare la lettura del contatore per fatto imputabile all'utente o per sua assenza per un periodo superiore ad un anno.



acquedotti S.p.A.

La Società potrà richiedere all'utente l'autolettura dei consumi che verranno considerati effettivi ai fini della fatturazione.

In caso di arresto o di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto alla Società che, preve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo di acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ad un consumo medio giornaliero registrato durante il periodo corrispondente dell'anno precedente, a meno che non risultassero variazioni nelle condizioni di somministrazione.

In quest'ultimo caso e quando si tratti di nuove erogazioni, il consumo relativo al periodo durante il quale il contatore non avesse funzionato regolarmente sarà computato in base a quello medio giornaliero degli altri mesi, oppure in base ai consumi relativi nei mesi immediatamente successivi.

Se invece l'utente non provvedesse alla segnalazione ed il mancato e/o irregolare funzionamento del contatore collocato nell'interno dello stabile venisse perciò constatato dall'incaricato della Società in occasione di una eventuale verifica, la Società potrà addebitare all'utente un consumo pari al pro-die verificatori nei 12 mesi precedenti maggiorato del 30% quando fosse accertato che il mancato funzionamento del misuratore sia stato determinato da fatto dell'utente, fatte salve eventuali ulteriori azioni nel caso di comportamento doloso dell'utente e/o danneggiamento allo stesso imputabile.

La Società può a suo criterio sottoporre i misuratori ad opportuni controlli assumendone tutte le spese relative.

L'utente ha diritto di fare eseguire in qualsiasi momento il controllo del misuratore in contraddittorio con la Società assumendone le relative spese, qualora dal controllo le indicazioni del misuratore risultino contenute entro i limiti di tolleranza stabiliti dalla legge. In caso contrario le stesse spese saranno a carico della Società ed il conguaglio dei consumi sarà limitato alla fatturazione precedente





acquadotti spa

il controllo del misuratore, restando escluso ogni rimborso relativo ai consumi misurati nei periodi antecedenti.

## **ARTICOLO 8** **CONDIZIONI DI SOMMINISTRAZIONE.**

La Società provvederà alla fatturazione dei consumi e degli altri addebiti previsti a carico dell'utente con periodicità da essa stabilita, per consumi domestici.

Per ciascuna somministrazione diversa dall'uso domestico l'utente avrà facoltà di scegliere una fascia di consumo espressa in mc. , che sarà rapportato al periodo di fatturazione, da pagare anche se non prelevato. Così come sancito dalla normativa vigente. Se il consumo effettivo dovesse risultare superiore al valore impegnato, la differenza verrà fatturata con applicazione delle tariffe di eccedenza.

Per ciascuna somministrazione ad uso domestico la fatturazione avverrà secondo i consumi rilevati ovvero comunicati dall'utente alla Società, nel rispetto dell'articolazione tariffaria vigente.

## **ARTICOLO 9** **PAGAMENTO BOLLETTE**

L'utente dovrà effettuare il pagamento della bolletta entro il termine di scadenza sulla stessa indicato e secondo le modalità stabilite dalla Società.

A carico dell'utente che non avesse provveduto al pagamento alla data di scadenza indicata in bolletta, sarà applicata una penale pari al 2% dell'importo complessivo dovuto per i primi quindici giorni di ritardo; qualora sarà trascorso inutilmente anche tale periodo, la penale raggiungerà il 4% del costo della bolletta oltre gli interessi di mora.

Persistendo le morosità oltre i 60 giorni dalla data di scadenza della bolletta la Società avrà il diritto di sospendere la fornitura



acquedotti spa

regolare di acqua all'utente, fatta salva ogni altra azione per il recupero dei crediti maturati.

In caso di contestazione sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo alla Società, ma sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta salvo che questa risulti palesemente errata; i rimborsi eventualmente dovuti saranno liquidati tempestivamente da parte della Società.

Faranno carico all'utente tutti gli oneri per imposte, tasse, contributi, canoni erariali, provinciali e comunali, comunque relativi alla somministrazione dell'acqua.

#### **ARTICOLO 10** **EROGAZIONI A CARATTERE PROVVISORIO**

Le erogazioni a carattere provvisorio a contatore sono effettuate in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli interi di 90 mc, da pagare, anche se non consumato, in via anticipata con i canoni relativi.

L'eventuale maggior consumo sarà pagato posticipatamente. Il prezzo dell'acqua e la quota fissa saranno quelli della tariffa in vigore.

Le erogazioni provvisorie a contatore saranno concesse alle condizioni seguenti:

- a) la durata, da computare a mesi interi, non potrà essere inferiore ad un mese né superiore a mesi sei;
- b) la quantità di acqua fatturata, anche se non consumata, non può essere inferiore a 3 mc al giorno.

Le modalità e prescrizioni stabilite per le forniture ordinarie saranno applicate dalla Società, in quanto compatibili, anche per quelle provvisorie.

## **ARTICOLO 11**

### **INTERRUZIONE EROGAZIONE**

La Società non potrà essere ritenuta responsabile per quei danni di qualsiasi genere e natura che fossero conseguenze diretta e/o indiretta di mancanza totale o parziale di acqua di interruzione totale o parziale nella erogazione del servizio e/o di variazione della pressione, quando la totale o parziale interruzione dell'erogazione dell'acqua non sia dovuta a cause imputabili alla Società.

Quando la distribuzione dell'acqua venisse a mancare in tutto od in parte, per le utenze diverse dall'uso domestico, la Società accorderà all'utente una proporzionale riduzione del valore annuo dei consumi minimi garantiti, a partire dal giorno successivo a quello della denuncia scritta, previo accertamento in contraddittorio della interruzione denunciata.

La riduzione non sarà accordata quando la sospensione fosse dovuta a fatto dell'utente.

All'infuori di detta riduzione la Società non potrà essere tenuta ad altro indennizzo.

## **ARTICOLO 12**

### **MODALITÀ D'IMPIANTO E D'USO PER IL SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI**

L'utente avrà diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile delle bocche, esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni di spegnimento, contro pagamento dell'acqua utilizzata secondo la tariffa in vigore.

Dell'avvenuta apertura delle bocche d'incendio l'utente dovrà dare avviso alla Società entro 24 ore.

L'apertura delle bocche di incendio effettuata in ogni altra occasione senza il consenso della Società e in mancanza dell'avviso di apertura entro i termini predetti in caso di incendio, darà luogo all'applicazione di una penale pari al valore di 1000 mc d'acqua alla tariffa "base" in vigore al momento del fatto, oltre al pagamento dell'effettivo consumo.



acquedotti SpA

Il pagamento della penale non pregiudicherà comunque la facoltà della Società di interrompere la fornitura e di agire nelle sedi competenti per il risarcimento dei danni subiti per l'indebito prelievo.

La Società si riserva la facoltà di controllare in qualunque momento gli impianti antincendio accedendo anche nelle proprietà private.

La Società sarà sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancata fornitura d'acqua per uso estinzione di incendio nelle seguenti circostanze:

- in qualunque caso di forza maggiore che impedisca la regolarità del servizio;
- in caso di rottura delle condutture;
- in caso di interventi, in atto sulla rete di distribuzione che comportino la disattivazione o la riduzione del flusso idrico.

### **ARTICOLO 13** **CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia nascente dal rapporto di somministrazione si riconosce come sola competente l'Autorità giudiziaria di Napoli Nord.

*N.B.: Il presente regolamento potrebbe subire delle modifiche per integrazioni a seguito di specifiche deliberazioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).*





Ill.mo Sig. Sindaco del  
Comune di Marano di Napoli  
**Dott. Rodolfo Visconti**  
Corso Umberto 1°, 16  
80016 – Marano di Napoli  
[protocollo@pec.comune.marano.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.marano.na.it)

Orta di Atella 10 dicembre 2020  
Prot. N. 1659/20

**Oggetto: Promosta di cessione quote societarie**

Illustre Sindaco,

facendo seguito all'incontro tenuto ieri presso la casa comunale, nel quale si è avuto modo di illustrare ancora con maggiori dettagli le modalità gestionali del servizio idrico e fognario adottate dalla scrivente società, peraltro già di massima illustrate con le ns precedenti note del 15.01.2020 prot. N. 65/20 e del 23.01.2020 prot. N. 90/20, con la presente si propone a codesto Ente, in attuazione della delibera n. 5 del 8.2.2002 adottata dal Consiglio Comunale di Orta di Atella, l'acquisizione di n. 4.000 azioni di quelle detenute dal Comune di Orta di Atella al loro valore nominale pari ad € 4.000,00.

All'uopo si allega alla presente:

- 1) Bando di gara per la scelta del partner privato approvato in data 22.01.2001;
- 2) Delibera di G.M. Comune di Orta di Atella n. 88 del 9.5.2001 avente ad oggetto "Presenza d'atto verbali Commissione di gara per la scelta del Partner privato della società mista per la gestione del Servizio Idrico Integrato";
- 3) Delibera di C.C. Comune di Orta di Atella n. 5 del 8.2.2002;
- 4) Statuto societario e verbale di assemblea ordinaria del 19/11/2001.

In attesa di conoscere vs determinazioni al riguardo, si porgono cordiali saluti





Spett.le  
Comune di Marano di Napoli  
Signor Sindaco  
Rodolfo Visconti

alla c.a

Napoli, 23 gennaio 2019 *20*  
Prot. n. 90/2020

In riferimento all'incontro tenutosi ieri 22 gennaio presso codesta casa comunale per discutere sulle modalità operative della eventuale adesione del comune di Marano di Napoli alla società Acquedotti scpa, si trasmette la seguente documentazione:

- Schema di delibera di adesione;
  - Schema di Convenzione e Regolamento di fornitura;
  - Carta del servizio
  - Delibera di G.C. n.88 del 9.05.2001 del Comune di Orta di Atella, ad oggetto:  
*"Preso d'atto verbali Commissione di gara per la scelta del Partner privato della Società Mista per la gestione del Servizio idrico integrato; bando di gara per la scelta del Partner privato"*;
  - Statuto societario e verbale di Assemblea ordinaria del 19.11.2001;
- Per ogni altra utile informazione si può consultare il sito ufficiale della Società <https://www.acquedottiscpa.com/>

Si conferma inoltre quanto già verbalmente rappresentato nell'incontro citato e cioè che nelle more delle vostre determinazioni in merito all'adesione a questa società, la nostra struttura tecnica provvederà in parallelo ad una verifica riguardo i costi di gestione con particolare riferimento al costo della fornitura idrica all'ingrosso garantita dagli acquedotti regionali, anche al fine di perseguire un efficientamento sulla quantità di metri cubi acquistati e sulla pressione interna alla rete cittadina, indispensabile a garantire l'equilibrio economico-finanziario di gestione, ricordando che Acquedotti scpa dovrà applicare esclusivamente la tariffa idrica approvata dall'EIC corrispondente all'attuale periodo regolatorio per tutto il bacino di utenza servito, tariffa che è peraltro inferiore a quella attualmente vigente in codesto comune, con conseguente evidente beneficio per tutta la comunità locale.

In attesa di un cortese riscontro le porgiamo distinti saluti



Acquedotti S.c.p.A.

Sede Legale:

Via Bimillenario Virgiliano, 14  
81030 Orta di Atella (Ce)

Tel. 0818910842  
Fax 0818917397  
info@acquedottiscpa.it  
acquedotti@pec.team-service.it

Capitale sociale € 120.000,00  
C.F. e Partita IVA 02795950613  
Iscr. Reg. Imprese Caserta C.C.I.A.A. n. 196199



**ACQUEDOTTI SPA**

Sede in Orta di Atella (CE), Via Petrarca n.1

Capitale sociale Euro 103.290, versato Euro 30.987

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 02795950613

Iscritta al R.E.A. di Caserta al n. \_\_\_\_\_

Registro imprese di Caserta al n.02795950613

\* \* \*

**Verbale di assemblea ordinaria**

L'anno 2001 il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 10,30, presso la sede sociale in Orta di Atella (CE) alla via Petrarca n.1, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società ACQUEDOTTI SPA, per discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

1. Esame ed approvazione relazione amministratore delegato;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano essere presenti:

a) l'Organo Amministrativo al completo nella persona dei Signori:

b) dr. Nicola Villano, nato a Orta di Atella il 26/3/48, in qualità di presidente;

- Arch. Pasquale Di Gennaro, nato a Napoli il 15/3/1960, in qualità di amministratore delegato;

- Avv. Carmine Paudice, nato a Napoli il 7/4/1955, in qualità di componente;

- Dr. Tommaso Dell'Aversano, nato a Orta di Atella (CE) il 3/10/1953, in qualità di componente;



- Dr. Salvatore Sorvillo, nato ad Aversa il 29/1/1970, in qualità di componente;

c) il Collegio Sindacale al completo nelle persone dei Signori:

- dr. Maria Grazia Zagarà, nata a Villa Literno il 17/12/1960, in qualità di presidente;

- dr. Michele Di Marsilio, nato a Succivo il 7/12/1956, in qualità di componente;

- dr. Antonio Reisino, nato a Napoli il 7/9/1941, in qualità di componente;

d) tutti i Soci rappresentanti, in proprio, l'intero capitale sociale, ovvero per il Comune di Orta di Atella l'Assessore Avv. Giovanni Migliaccio, nato a Orta di Atella il 28/1/1955, e per la società Ottogas Srl, l'amministratore unico dr. Ciriaco Amoroso.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il dr. Nicola Villano, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario l'arch. Pasquale Di Gennaro.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che, ai sensi di Statuto, l'Assemblea deve ritenersi valida - ancorchè in assenza delle formalità di convocazione - essendo presenti, al completo, l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, nonchè i Soci rappresentanti l'intero Capitale Sociale.

A questo punto, richiesti dal Presidente, tutti i presenti

precisano di aver già preso esauriente visione dell'argomento posto all'ordine del giorno e di essere sufficientemente informati su di esso.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente legge la relazione dell'amministratore delegato del 10/11/2001, che, in copia, viene allegata al presente verbale, formandone parte integrante.

Si svolge, quindi, una esauriente discussione, durante la quale, vengono posti in luce gli aspetti fondamentali della relazione dell'amministratore delegato, ed, in particolare, le economie gestionali che deriverebbero dall'ampliamento del territorio sul quale andare a svolgere la gestione dei servizi idrici.

Ampliamento che può essere raggiunto mediante l'adesione in società di altri comuni territorialmente confinanti con quello di Orta di Atella.

L'assemblea, quindi, posto in votazione l'argomento all'ordine del giorno, all'unanimità

**Delibera**

1. l'approvazione del programma contenuto nella relazione dell'amministratore delegato, invitandolo, quindi, a porre in essere tutti gli atti amministrativi ed esecutivi necessari per la sua effettiva realizzazione.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare, e nessun altri chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 12,00, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Arch. Pasquale Di Gennaro

Dott. Nicola Villano







16.07.2012  
(5)

ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. DI RACCOLTA

STATUTO

della società

ACQUEDOTTI S.C.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

In conformità dell'art.12, comma 3, lett. E della Legge 08/06/1990 n. 142 ed ai sensi degli artt. 2615 ter e 2328 cod. civ., è costituita una società consortile per azioni a prevalente capitale pubblico locale denominata "ACQUEDOTTI S.C.P.A."

Articolo 2

La società ha sede in ORTA DI ATELLA (CE).  
E' di competenza dell'Organo di Amministrazione istituire o sopprimere agenzie, depositi, filiali e rappresentanze, ovunque ritenga opportuno.

Il mutamento dell'indirizzo (nell'ambito dello stesso Comune) può essere effettuato con semplice decisione dell'Organo Amministrativo, che è abilitato alle conseguenti dichiarazioni al competente Registro delle Imprese; tale decisione, però, dovrà essere sottoposta alla ratifica nella prima assemblea dei soci.

Articolo 3

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e

potrà essere prorogata a norma di legge.

#### Articolo 4

##### CAPITALE SOCIALE - AZIONI

La società ha scopo consortile e si prefigge, ai sensi dell'art. 9 della Legge 8/9/1990 n. 142, di realizzare il seguente oggetto:

- la gestione del ciclo integrato delle acque (acquedotti, fognature e impianti di sollevamento di depurazione) nell'ambito del territorio della Regione Campania secondo gli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Legge Regionale 21/05/1997 n. 14 in attuazione della Legge 36/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché lavori di adeguamento funzionale normativo e di ristrutturazione degli stessi;
- la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti fognari, collettamento e depurazione delle acque reflue;
- l'approvvigionamento e la distribuzione, con relativa impiantistica, dell'acqua potabile;
- la costruzione e/o gestione di impianti di depurazione, di trattamento di residui solidi (urbani e speciali), costruzioni e gestioni di impianti e reti di distribuzione di acque per uso potabile, costruzione e gestione impianti e collettori fognari;
- il servizio di fatturazione dei consumi degli utenti dei servizi somministrati e riscossione dei relativi canoni e delle tariffe, comprese le azioni per il recupero dei credi-

ti;

- l'esercizio di tutte le attività dirette al conseguimento delle suindicate attività;

- la presentazione delle istanze finalizzate all'acquisizione di finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere e/o loro gestione, connesse con le attività ed interventi innanzi indicati.

La società potrà curare altresì la organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionali nei settori di attività della stessa.

La società, infine, nell'ambito dei propri fini istituzionali, potrà stipulare accordi o convenzioni inerenti le dette attività con enti e società aventi analogo oggetto sociale.

## TITOLO II

### Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 120.000,00 (centoventimila/00), ed è suddiviso in n. 120.000 (centoventimila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria mediante l'emissione di azioni ordinarie o privilegiate.

Al Comune fondatore o ai soci pubblici in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 3 lett. E della Legge 8/6/1990 n. 142, è riservato almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale; il restante 49% (quarantanove per cento)

potrà essere acquisito da soggetti privati che operino in settori uguali o affini a quelli individuati dallo Statuto della società per il conseguimento dell'oggetto sociale.

I conferimenti possono essere eseguiti anche con beni diversi dal denaro.

Nel caso di aumento del capitale sociale il diritto di opzione è regolato dall'art. 2441 C.C., fermo restando che in ogni caso la maggioranza azionaria non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale deve essere detenuta dai Comuni e/o Enti Pubblici che partecipano al capitale sociale.

Sulla domanda di ammissione decide il consiglio di amministrazione, cui spetta altresì, di determinare il tempo, le condizioni e le modalità di versamento degli importi azionari singolarmente ammessi e sottoscritti entro 90 giorni dalla richiesta.

Nel caso di ammissione di nuovi soci verrà operata da parte dei soci fondatori, una cessione di azioni o di rinuncia del diritto di opzione nel caso che l'ammissione avvenga a seguito di aumento del capitale sociale, osservando comunque il rispetto dei limiti percentuali stabiliti al precedente comma del presente articolo.

#### Articolo 6

Le azioni sono indivisibili anche nel caso di successione a causa di morte.

In tal caso, se gli aventi diritto saranno due o più, essi dovranno essere rappresentati da uno di essi designato dagli eredi.

#### Articolo 7

Il possesso delle azioni costituisce per sé solo adesione incondizionata all'atto costitutivo, allo statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea anteriori al possesso. Esso dà diritto a partecipare alle assemblee ed alla ripartizione degli utili sociali.

#### Articolo 8

Il trasferimento delle azioni avrà effetto dal giorno della iscrizione nel libro dei soci.

Qualsiasi forma di garanzia e qualunque diritto reale e di godimento sulle azioni avrà il suo effetto dalla relativa iscrizione nel libro dei soci.

#### Articolo 9

La società può emettere obbligazioni al portatore e/o nominative sotto la osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

Oltre che dal capitale sociale e dalle risorse e dall'emissione di obbligazioni, la società trae i mezzi per il conseguimento dei propri scopi da:

a) finanziamenti a media e lunga scadenza da attingere presso aziende e/o istituti di credito;



b) contributi forniti a qualsiasi titolo da Enti pubblici o assimilati;

c) qualsiasi altra entrata finanziaria compatibile con i fini sociali;

Sono consentiti finanziamenti da parte dei soci però unicamente entro i limiti di legge e quindi secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R..

I finanziamenti concessi dai soci alla società sono a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salvo patto contrario.

Tali finanziamenti possono essere effettuati anche non in proporzione al capitale sociale ma si intendono sempre non onerosi.

I soci Pubblici a norma dell'art. 49 comma II del D.Lgv. 25/2/1995 n.77 possono rilasciare garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti.

Ai sensi dell'art. 2345, I comma C.C. la società potrà richiedere ai soci privati di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro con obbligo per i soci privati di eseguirle. Il Consiglio di Amministrazione determinerà il contenuto, la durata, le modalità ed il compenso relativi a tali prestazioni nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.

### TITOLO III

#### RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'



#### Articolo 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o inadempimento dall'Amministratore Delegato. L'Assemblea nominerà un segretario anche non socio e sceglierà, se del caso, due scrutatori.

Le assemblee potranno tenersi anche in luoghi diversi dalla sede sociale, ma entro i confini della Regione Campania.

#### Articolo 11

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### Articolo 12

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si ritiene validamente costituita e deliberante al verificarsi delle condizioni di cui al IV comma dell'art. 2366 C.C.

#### Articolo 13

Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le proprie azioni presso la sede sociale o l'Istituto di Credito che sarà indicato quale Cassa incaricata almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Ogni azione dà diritto ad un voto. L'azionista può far-

si rappresentare nell'assemblea da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta apposta anche sul biglietto di ammissione, nei modi e con i limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile.

#### Articolo 14

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni qualora ricorressero le condizioni di cui all'ultimo inciso del II comma dell'art. 2364 C.C.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata, oltre che nei casi o per oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

#### Articolo 15

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, delibera con voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più dei 2/3 del capitale sociale.

In seconda convocazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla prima, l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più dei 2/3 del capitale sociale.

In seconda convocazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla prima, l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza qua-

lunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

#### Articolo 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 9 membri di cui la metà più uno nominati dai soci pubblici e gli altri dai soci privati. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca o dimissioni. Se in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più amministratori si applicano le norme del Codice Civile.

Ove tuttavia l'amministratore o gli amministratori da sostituire fossero fra quelli designati dagli Enti pubblici, la nomina in via sostitutiva compete a questi ultimi.

La maggioranza dei membri del Consiglio, ai sensi dell'art. 2449 C.C. è nominata direttamente dai Soci Enti Pubblici, cui è riservata la facoltà di revocare i membri nominati, nelle forme previste dalle previste normative vigenti o appositi regolamenti.

La minoranza del Consiglio di Amministrazione è nominata dall'assemblea su indicazione dei soci non pubblici.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente fra i Consiglieri designati dagli Enti pubblici, per il quale determinano le relative attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte

delle proprie attribuzioni, tranne quelle indelegabili per legge, ad un Amministratore Delegato da scegliersi tra i Consiglieri designati dai soci privati o da questi indicato. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, e spettano altresì eventuali indennità deliberate dall'assemblea, comunque nei limiti di cui alla Legge 27/12/1985 n. 816 e successive modificazioni, tranne che per l'Amministratore Delegato, il cui compenso sarà fissato con riferimento all'impegno operativo richiesto. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta costui lo ritenga opportuno o quando gli sia fatta richiesta dall'amministratore delegato su argomenti da esso proposti. La convocazione è effettuata con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione della comunicazione da inviare ai consiglieri ed al Collegio Sindacale almeno otto giorni prima della data di fissazione dell'adunanza. Il consiglio può essere convocato in caso di urgenza, con indicazione degli argomenti da trattare, anche a mezzo telegramma, nelle 24 ore precedenti alla fissazione dell'adunanza. Per la validità della riunione di Consiglio e per il relativo quorum deliberativo, occorre la presenza di un numero di membri pari almeno alla metà più due di quelli complessivamente in carica con arrotondamento per difetto.



Le proposte deliberative sono approvate a maggioranza.

#### Articolo 17

All'organo amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; ferme restando le competenze riservate alla decisione dei Soci.

#### Articolo 18

La firma e la rappresentanza sociale verso i terzi ed in giudizio, nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato.

#### Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato da un Comitato Tecnico Consultivo, composto da un numero variabile di Consiglieri, di cui fanno parte, di diritto, il Presidente e l'Amministratore Delegato della società, o loro delegati, nonché da un numero di Consiglieri pari ad i Comuni che non siano rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione.

Ciascuno dei Comuni che non siano rappresentati in Consiglio di Amministrazione ha quindi diritto a nominare un proprio componente del Comitato Tecnico Consultivo.

La nomina e la eventuale sostituzione del proprio rappresentante in seno al Comitato Tecnico Consultivo è effettuato da ciascun socio avente diritto, a mezzo lettera raccomandata, da inoltrare al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico Consultivo è istituito dal Consiglio di Amministrazione e si esprime su tutte le questioni su cui viene convocato da quest'ultimo e può riunirsi ed esprimere il proprio parere anche contemporaneamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La durata in carica del Comitato Tecnico Consultivo e dei suoi Componenti coincide con quella di scadenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva, per il singolo Componente, la cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, evento naturale, sostituzione o revoca da parte del socio che lo ha nominato.

Il Comitato Tecnico Consultivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal proprio delegato.

La decadenza o la sostituzione da parte del socio che lo ha nominato quale proprio rappresentante in seno al Comitato determina l'automatica decadenza anche dalla carica di Presidente.

Per la prima volta il Comitato Tecnico Consultivo viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato entro 3 giorni dalla convocazione della riunione di Consiglio sui cui argomenti all'Ordine del Giorno il Comitato deve esprimersi.

La convocazione è effettuata entro i termini e con le stesse modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il parere, in tal modo espresso, è obbligatorio, ma non vin-



colante per il Consiglio di Amministrazione, al quale va trasmesso, a cura del Presidente del Comitato Consultivo o anche di uno qualsiasi dei suoi Componenti, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione sui cui argomenti all'Ordine del Giorno il Comitato Consultivo si sia espresso.

Il compenso di ognuno dei Componenti del Comitato, compreso quello del Presidente, dell'Amministratore Delegato o loro delegati, sarà pari a quello percepito dai Componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### TITOLO IV

#### COLLEGIO SINDACALE

#### Articolo 20

Il controllo sulla gestione nonché il controllo contabile sono esercitati da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Due dei Sindaci effettivi del Collegio ed un Sindaco supplente verranno nominati direttamente dal socio ente pubblico ex art. 2458 C.C. Tra di essi verrà scelto il Presidente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro Sindaco supplente ver-

ranno nominati dall'Assemblea su designazione del socio privato.

L'Assemblea fissa i compensi per i Sindaci.

#### TITOLO V

#### ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTO UTILI

##### Articolo 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

##### Articolo 22

Gli utili netti, detratta la quota del 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale sono ripartiti fra gli azionisti in proporzione delle azioni possedute salvo diversa destinazione da deliberarsi dall'Assemblea.

#### TITOLO VI

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

##### Articolo 23

Le cause di scioglimento sono regolate ai sensi degli articoli 2484 e 2489 del Codice Civile.

##### Articolo 24

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà a nominare il liquidatore su designazione del socio privato; un secondo liquidatore verrà nominato direttamente dal socio ente pubblico. I due liquidatori, cui poteri e compensi verranno determinati dall'Assemblea, dovranno operare congiuntamente.

#### TITOLO VII

CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 25

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, la società ed il singolo socio, relativa alla esistenza, validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente atto e dell'atto costitutivo, o dell'applicazione delle norme di legge, se non sarà possibile risolverla in via amichevole sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Caserta su ricorso della parte più diligente.

L'arbitrato è irrituale ed il Collegio giudicherà secondo diritto, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il lodo dovrà essere pronunciato entro novanta giorni dall'accettazione della nomina di tutti i membri del Collegio, salvo che le parti, di comune accordo, fissino un termine diverso.

Articolo 26

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni della Legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni e le disposizioni del Codice Civile.





**COMUNE DI ORTA DI ATELLA**  
PROVINCIA DI CASERTA

Prot. n. 154/S  
Data \_\_\_\_\_  
Cron. n.  
93

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
PER L'ANNO 2001**

Verbale N. 88 del 9.5.2001

OGGETTO: "Presca d'atto verbali Commissione di gara per la scelta del Partner privato della Società Mista per la gestione del servizio idrico integrato"

L'anno duemila duemila addi nove del mese di Maggio

nella Casa Comunale di ORTA DI ATELLA e nella sala delle consuete adunanze.

Alle ore 16,30 mediante inviti, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza di A. Bruno Cecio - Sindaco con l'intervento degli assessori:

	P	A
1) <u>VERLINO NICOLA</u>		X
2) <u>DEI PROTA SALVATORE</u>	X	
3) <u>FIGUCCIO FRANCO</u>	X	

	P	A
4) <u>PATRICELLI SALVATORE</u>	X	
5) <u>LAMPANO MICHELE</u>		X
6) <u>MINICHINO ROSSA</u>		X
7) <u>LAVINO MASSIMO</u>	X	

Partecipa il Segretario Dr. N. Cantone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 93

Ufficio \_\_\_\_\_

Proponenti: assessore \_\_\_\_\_

- **PREMESSO** che con delibera di C.C. n° 4 del 04/02/2000, esecutiva veniva approvata la costituzione di una Società Mista, ai sensi dell'art. 22 comma 3 lettera c, della L. 142/90, a prevalente capitale pubblico, per la gestione del servizio idrico integrato comprendente la captazione e la distribuzione di acqua di usi civili e produttivi, le fognature, gli impianti di sollevamento delle acque reflue del territorio comunale;
- **CHE** in detta delibera n° 4/2000 veniva previsto un capitale sociale della costituenda Società Mista di £. 200.000.000;
- **VISTA** la delibera di C.C. n° 13 del 28/02/2000, esecutiva, con cui veniva approvato lo Statuto di detta Società Mista;
- **VISTA** la delibera di G.C. n° 60 del 22/03/2000 con cui veniva nominata apposita Commissione per l'espletamento delle procedure relative al bando di gara per la scelta del partner;
- **VISTI** i verbali di detta Commissione: n° 1 del 13/04/2000, n° 2 del 27/04/2000 e n° 3 dell'08/05/2000, da cui si evince l'adozione di apposito schema di bando di gara;
- **CONSTATATO** che con determina n° 357 del 15/06/2000 veniva approvato lo schema di selezione per la scelta del partner e che si procedeva alla pubblicazione sulla G.U. n° 251 del 26/10/2000 dell'estratto del bando di selezione;
- **VISTA** la delibera di G.C. n° 167/2000 con cui veniva nominata apposita Commissione di gara per la selezione del partner;
- **CONSIDERATO** che a seguito di reclami, e per rendere più chiari i criteri di scelta, si decideva di modificare lo schema di selezione, e veniva approvato un nuovo schema di bando;
- **CONSTATATO** che tale bando veniva pubblicato sulla G.U. n° 35 del 12/02/2001;
- **VISTI** i verbali della Commissione per la scelta del partner, ed in particolare quello n° 9 del 27/04/2001, da cui risulta che la Soc. Ottogas s.r.l. di Napoli, unica partecipante alla selezione, possedeva tutti i requisiti richiesti e riportava il punteggio complessivo di 90 (novanta) punti su 100;
- **VISTA** la nota prot. 858 del 30/04/2001, a firma del Responsabile del V° Settore "Politiche del Territorio", con cui vengono inviati a quest'Amministrazione tutti i verbali e gli atti concernenti la scelta del partner;
- **RITENUTO** che nulla osta a provvedere in merito.

#### SI PROPONE

- Prendere atto dei verbali della Commissione di gara per la scelta del Partner privato della Società Mista per la gestione tecnico-amministrativa del servizio idrico integrato, che si allegano alla presente, ed unitamente di tutti gli atti e le procedure poste in essere dalla Commissione di gara e dei funzionari preposti;
- Prendere atto in particolare del verbale n° 9 con cui veniva proposto l'aggiudicazione della gara alla Soc. Ottogas s.r.l., Via Vespucci 9, Napoli;
- Demandare al Responsabile del V° Settore Politiche del Territorio, geom. Ragozzino Salvatore, tutti gli atti conseguenti e successivi per l'affidamento e per la costituzione formale della Società Mista, per quanto di propria competenza.





IL PRESIDENTE

f.to Brancaccio Angelo

L'ASSESSORE ANZIANO

Patricelli Salvatore

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Nicola Santone

f.to

Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:
- Viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi, così come prescritto dall'art. 47, comma 1, legge n. 142/90.

Orta di Atella li, 9/11/2003

IL MESSO COMUNALE


F.to Enzo Roseto

f.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dal Municipio li, 9/11/2003



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Funzionario/Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- È stata comunicata in elenco, con lettera n. 154/S in data ..... ai capi-gruppo consiliari come prescritto dall'art. 17, comma 36 della Legge 127/97.
- È stata trasmessa con lettera n. .... in data ..... al Co.Re.Co per il controllo.
  - su iniziativa della Giunta Comunale (art. 17, comma 34 Legge 127/97).
  - su richiesta dei Sigg. Consiglieri (art. 17, comma 38 Legge 127/97).

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

1. - non essendo pervenute richieste di invio all'Organo di Controllo (art. 47, comma 2 Legge 142/90);
2. - non essendo stato adottato dall'Organo di Controllo alcun provvedimento di annullamento dell'atto (art. 17, commi 40 e 42 Legge 127/97);
3. - avendo il Co.Re.Co comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 17, comma 40, Legge 127/97) giusto provvedimento n. .... del .....
4. - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3, Legge 142/90).

IL FUNZIONARIO  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

li, 9/11/2003

f.to



acquadotti spa

# CARTA DEL SERVIZIO

*III Edizione – 30 maggio 2014*

## PREMESSA

L' Acquedotti S.c.p.A. pubblica un rapporto aggiornato sulla qualità del servizio di fornitura dell'acqua potabile a mezzo di reti urbane nell'ambito dei Comuni gestiti.

### **Cos'è la carta dei servizi?**

La Carta dei Servizi, parte integrante del contratto di fornitura, è lo strumento per comunicare il miglioramento dell'Azienda. E' un mezzo di partecipazione dei cittadini che garantisce l'accesso alle informazioni e il giudizio sulla gestione dei servizi. Come? Indicando all'utente i tempi in cui l'Azienda si impegna a fornire risposte e precisando le modalità per segnalare gli eventuali disservizi.

Lo scopo della presente "Carta dei servizi pubblici di erogazione acqua potabile" è di stabilire, oltreché di garantire, i diritti degli utenti del servizio di erogazione per uso civile (residenziale o terziario) distribuito a mezzo di reti urbane.

### **Conosciamo i vostri diritti...**

- Ricevere acqua di buona qualità per ventiquattro ore al giorno in tutti i giorni dell'anno e ad una pressione adeguata. Accedere facilmente alle informazioni sulle tariffe, sul contratto e sul servizio.
- Svolgere le pratiche in tempi rapidi.
- Essere ascoltati con cortesia ed essere informati con chiarezza.
- Poter reclamare e ricevere adeguata risposta in tempi contenuti.

La Acquedotti S.c.p.A. fa del *Customer Care* uno dei suoi maggiori punti di forza; in quest'ottica si impegna a fornire i suoi servizi tenendo in particolare conto l'aspetto della cortesia nei confronti del Cliente, sia agli sportelli che negli interventi a domicilio, e formando ad hoc il proprio personale.



acquedotti spa

**...senza dimenticarci dei doveri!**

- L'acqua è una risorsa preziosa e non va sprecata.
- Il contratto è un patto reciproco: è necessario essere puntuali nei pagamenti.
- La scadenza corrente è indicata in bolletta e il pagamento va effettuato anche quando non la si riceve.
- Il contratto definisce l'uso dell'acqua: è necessario rispettare quanto pattuito.
- La rete è un bene comune: è importante segnalare subito le perdite e le anomalie.
- Il Cliente dovrà preservare da incuria e/o manomissione le tubazioni, il contatore e gli altri apparecchi costituenti l'impianto esterno eventualmente ubicati in proprietà privata, assumendo a proprio carico anche gli oneri per gli eventuali danni causati alle tubazioni.



## PRINCIPI FONDAMENTALI

### **Eguaglianza**

L'Azienda, ispirandosi all'articolo 3 della Costituzione, applica il principio di eguaglianza dei diritti dei Clienti non compiendo, nell'erogazione del servizio, discriminazioni legate a razza, sesso, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; garantendo ai clienti parità di trattamento per aree e categorie omogenee di fornitura; ispirandosi sempre a criteri di massima obiettività e imparzialità.

### **Continuità**

Acquedotti S.c.p.A. assicura un servizio continuo e regolare; nel caso di guasti o manutenzioni agli impianti l'Azienda si impegna a garantire ai Clienti il minor disagio e ad informarli, quando possibile, dell'inizio e della fine della situazione di interruzione o di funzionamento irregolare. Comunque l'Acquedotti S.c.p.A. non è responsabile di quei danni, di qualsiasi genere e natura, che fossero conseguenza diretta e/o indiretta di mancanza totale o parziale di acqua, di interruzione totale o parziale nell'erogazione del servizio, di variazione della pressione, causati da fattori a Lei non imputabili.

### **Partecipazione**

I Clienti hanno diritto di accesso alle informazioni e possono avanzare richieste e reclami. Tutte le modalità di relazione con la clientela sono improntate alla chiarezza e alla semplicità senza trascurare, naturalmente, la cortesia.

### **Efficienza ed efficacia**

L'Acquedotti S.c.p.A. è costantemente impegnata nel miglioramento dei processi per raggiungere obiettivi di efficienza ed efficacia.

### **Sostenibilità**

L'Acquedotti S.c.p.A. si impegna a non arrecare danno all'ambiente e ad ottimizzare l'utilizzo dell'acqua per evitare sprechi.



## ACCESSO AL SERVIZIO

### Apertura al pubblico degli sportelli

L'Acquedotti S.c.p.A. mette a disposizione del pubblico presso i propri uffici il personale qualificato ed identificabile a mezzo di targhette di riconoscimento, a disposizione dell'utenza per qualsiasi informazione e per qualsiasi tipologia di pratica inerente il servizio idrico.

Gli sportelli sono aperti al pubblico dal Lunedì a Venerdì, dalle ore 8:30 alle 14:00. Qui sarà in distribuzione la presente Carta a chiunque ne faccia richiesta. Gli indirizzi ed i recapiti telefonici sono indicati sulle bollette.

Presso gli sportelli è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Richieste di contratto, allacciamento, volture o cessazioni del servizio.
- Richieste di sopralluoghi per lavori di allacciamento e modifica di installazione.
- Richieste di rettifiche sulla fatturazione.
- Informazioni varie.

### Svolgimento di pratiche per telefono e per posta

per telefono è possibile, durante gli orari di apertura degli sportelli:

- chiamare il numero verde riportato su tutte le bollette, tramite il quale i Clienti possono chiedere direttamente all'Azienda informazioni di carattere generale che sono riportate, dettagliatamente in seguito su questa carta;
- nei casi di reale e certificata impossibilità a recarsi di persona presso i ns. Uffici da parte dell'utente, è possibile concordare telefonicamente un appuntamento affinché un ns. addetto, se è indispensabile ai fini dello svolgimento della specifica pratica, si rechi presso il domicilio dell'utente.

Per posta è possibile:

- effettuare reclami;

Per disdire il contratto è necessario recarsi presso i ns. Uffici muniti dei seguenti elementi:

- la fotocopia dell'ultima bolletta pagata;
- la relativa lettura del contatore;



acquedotti S.p.A.

- l'indirizzo al quale si desidera ricevere la chiusura dei conti;
- un recapito telefonico dove operatori della Acquedotti S.c.p.A. possano concordare le modalità per la rimozione del misuratore.

### **Forme e modalità di pagamento della bolletta**

I pagamenti delle bollette possono essere effettuati:

- presso tutti gli sportelli postali;
- con addebito in conto (RID).

### **Rispetto degli appuntamenti concordati**

L'Acquedotti S.c.p.A. si impegna a rispettare gli appuntamenti e concorda con il Cliente una fascia oraria di disponibilità (circa 4 ore).

Gli appuntamenti con i Clienti sono concordati entro 10 giorni dalla richiesta, periodo aumentabile solo per espressa volontà del Cliente.

La percentuale di appuntamenti rispettati sul totale di quelli concordati è, esclusi quelli non rispettati per inadempienza del Cliente, del 95%.

### **Tempi di attesa ai singoli sportelli**

Il tempo medio di attesa è 15 minuti.

### **Risposta alle richieste scritte**

Tra l'arrivo della richiesta del Cliente (fa fede il timbro postale) e la risposta della Acquedotti S.c.p.A. trascorre un tempo massimo di 30 giorni. La risposta indica a chi rivolgersi e come ottenere informazioni in merito alla procedura.

### **Risposta ai reclami**

Entro 60 giorni dal ricevimento dei reclami (fa fede il timbro postale) Acquedotti S.c.p.A. comunica per iscritto al Cliente l'avvio dell'istruttoria ed indica a chi rivolgersi e come ottenere informazioni in merito alla procedura. Se la complessità del reclamo non permette di rispettare il termine prefissato, Acquedotti S.c.p.A. informa tempestivamente il Cliente sullo stato di avanzamento della pratica e fissa un nuovo termine di risposta.

## IL CONTRATTO

### **Tempo per l'allacciamento**

La posa del contatore avviene entro 10 giorni lavorativi dalla firma del contratto, che così comincia ad avere effetto.

Nel caso di impianto inesistente (o inadeguato), Acquedotti S.c.p.A. entro 30 giorni dalla richiesta di allacciamento effettua un sopralluogo e prepara un preventivo che verrà sottoposto entro 15 giorni all'utente per accettazione; in un tempo massimo di 30 giorni lavorativi esegue i lavori per i quali non è necessario intervenire al di sotto della superficie stradale;

In un tempo massimo di 90 giorni lavorativi (a partire dall'ottenimento di eventuali permessi da terzi) esegue tutte quelle lavorazioni che comportano interventi al di sotto della sede stradale.

In ogni caso il Cliente (affittuario) è tenuto a procurarsi dal proprietario dell'immobile l'autorizzazione per la realizzazione di tutte le opere necessarie per l'allacciamento.

### **Tempo per la cessazione del contratto**

Il tempo massimo che l'Azienda si impegna ad impiegare per disattivare la fornitura è attualmente di 10 giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta del Cliente, fatte salve esigenze particolari dell'Utente stesso. Il Cliente si impegna ad agevolare l'operato dei tecnici, mettendoli in grado di accedere ai luoghi dove è installato il contatore.

### **Valore di pressione**

La pressione è un parametro caratteristico della rete idrica che assume valori variabili in funzione delle richieste degli utenti.

L'Acquedotti S.c.p.A. in fase di progettazione, dimensiona le proprie condotte tenendo conto delle norme di corretta esecuzione, che prevedono un valore di pressione minimo di

5 metri di colonna d'acqua (0,5 atmosfere) sull'erogatore dell'ultimo piano dell'edificio più alto.

Per le reti esistenti e a seguito dell'espansione urbanistica della città, non omogenea e non regolarizzata, in talune zone non ci consente il rispetto di tali condizioni; in questi casi il Cliente deve munirsi di impianto privato per il sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria.

### **Servizio di manutenzione delle reti – sospensioni programmate**

L'Azienda assicura la regolarità e la continuità di erogazione del servizio ed un controllo microbiologico costante dei parametri chimico-fisici dell'acqua. Nel caso in cui siano necessari lavori alla rete e non sia possibile praticare soluzioni per evitare sospensioni nell'erogazione dell'acqua, l'Acquedotti S.c.p.A. preavvisa il Cliente con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi, tramite l'affissione di opportuni cartelli esplicativi al domicilio del Cliente stesso.

L'Azienda s'impegna a contenere nel più breve tempo possibile la massima durata delle interruzioni programmate.

### **Il servizio telefonico di “ segnalazione guasti “ ed il servizio di “ pronto intervento/ reperibilità**

L'Azienda è dotata di un servizio di Pronto Intervento e Reperibilità attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, che può essere contattato chiamando il numero verde riportato in bolletta.

Il tempo di arrivo è di 30 minuti dalla segnalazione in condizioni atmosferiche e di traffico normali. L'Acquedotti S.c.p.A. garantisce la riparazione del guasto ed in caso di sospensione temporanea dell'erogazione il ripristino del servizio entro 24 ore dalla segnalazione.



acquedotti spa

## LA GESTIONE DEL CONTRATTO

### **Fatturazione prevista alla stipula del contratto**

Il Cliente che stipula un nuovo contratto concorda, in base alle proprie esigenze, un consumo impegnato semestrale espresso in metri cubi.

Quindi pagherà alla stipula del contratto con bollettino di conto corrente una fattura contenente :

- il costo di 120 giorni di impegnato a tariffa base quale pagamento anticipato del prezzo della somministrazione idrica;
- la posa del contatore;
- spese contratto;
- il costo dei lavori d'allacciamento quale contributo a fondo perduto commisurato al costo delle opere stesse. Qualora il Cliente ne facesse richiesta, questo contributo potrà essere rateizzato nei successivi sei mesi addebitandone gli importi sulle bollette senza alcun aggravio di interessi.

### **Mentre sulle bollette successive pagherà:**

- il quantitativo di metri cubi impegnati calcolati con il metodo pro die rispetto al periodo fatturato;
- il nolo del contatore con il metodo pro die riferito al periodo fatturato;
- e la eventuale eccedenza (intendendo per tale la quantità di acqua eccedente la quota d'impegnato semestrale concordato riferita al periodo di rilevazione)
- recupero spese recapito.

L'eccedenza verrà valutata su base semestrale e dovrà essere pagata sulla bolletta immediatamente successiva al periodo di lettura.

Nel caso in cui il Cliente dovesse richiedere la modifica dell'impegnato le relative spese gli saranno addebitate nella bolletta successiva.



### **Fatturazione ordinaria**

La fatturazione avviene con cadenza bimestrale per ogni tipologia di utenza; la rilevazione dei consumi avviene tramite letture effettuate semestralmente.

Il procedimento di fatturazione è realizzato dal Centro di Elaborazione Dati ubicato presso la Direzione Generale di Napoli. Le fatture vengono emesse bimestralmente e stampate su carta normale in formato A 4 e recapitate presso il domicilio indicato dal Cliente.

In ogni bolletta Acquedotti S.c.p.A. riporta sempre la scadenza di pagamento. Il Cliente che casualmente non dovesse ricevere la bolletta potrà telefonare al numero verde riportato in bolletta oppure recarsi presso gli sportelli della Acquedotti S.c.p.A. dove potrà conoscerne la scadenza e l'importo da pagare. Ogni fattura è chiusa in modo da garantire il diritto alla riservatezza degli Utenti. (Legge sulla privacy)

Il Cliente ha anche la possibilità di comunicare i propri consumi.

### **Rettifiche di fatturazione**

Il Cliente può segnalare errori di fatturazione entro 30 giorni dalla data di scadenza della bolletta interessata.

Nell'ipotesi in cui nel procedimento di fatturazione siano rilevati errori in eccesso o in difetto, la individuazione e correzione degli stessi avviene d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura del servizio.

In caso di errori nella fatturazione dovuti a letture errate, alla richiesta di chiarimenti da parte del Cliente faranno immediatamente seguito:

- verifica foto della lettura;
- in caso di mancanza della prova fotografica si effettuerà un sopralluogo presso il contatore del Cliente per verificarne il corretto funzionamento e la compatibilità della lettura in bolletta;
- in caso di evidente errore si procederà all'annullamento della bolletta errata e all'emissione di nuova bolletta con lettura corretta.



### **Morosità**

In caso di ritardato pagamento, l'Acquedotti S.c.p.A. addebita una penalità fissa ed interessi moratori proporzionali ai giorni di ritardo.

In caso di morosità persistente, l'Acquedotti S.c.p.A. sospende la regolare erogazione dell'acqua avvisando il Cliente o per lettera o per mezzo di notifica a domicilio dell'arretrato da parte di personale dell'Azienda dotato di cartellino di riconoscimento. Tale preavviso avviene con almeno 8 giorni di anticipo, tempo nel quale il Cliente deve provvedere al pagamento degli arretrati di consumo della regolare fornitura.

La sospensione dell'erogazione non avverrà, comunque, in giorni prefestivi o festivi. L'erogazione riprenderà il giorno lavorativo successivo al pagamento.

Nel caso di erronea sospensione per morosità l'Acquedotti S.c.p.A. riattiva l'erogazione entro 6 ore.

In caso di contestazione sull'importo fatturato, il Cliente può presentare reclamo scritto all'Acquedotti S.c.p.A., ma sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta salvo che questa risulti palesemente errata; i rimborsi, eventualmente dovuti, saranno effettuati tramite accredito sulle bollette successive.

### **Sostituzione del contatore**

Se il contatore è difettoso l'Acquedotti S.c.p.A. lo sostituisce d'ufficio senza aggravio di spesa per il Cliente. L'eventuale sostituzione del misuratore per manutenzione sarà realizzato a cura e spese dell'Acquedotti S.c.p.A., mentre per ogni altra necessità del Cliente le spese saranno a carico dello stesso. Non saranno comprese nella manutenzione le sostituzioni per guasti prodotti da gelo, incuria, danneggiamenti e/o abusi, compresa la mancata tempestiva segnalazione del guasto da parte del Cliente.

### **Verifica del funzionamento del contatore**

In caso di arresto o di funzionamento difettoso il Cliente può richiedere gratuitamente la verifica del corretto funzionamento del contatore in contraddittorio con i Tecnici dell'Azienda. Il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore presso il Cliente è di 20 giorni lavorativi a partire da quello della segnalazione richiesta. Il Cliente ha la possibilità di assistere alla verifica; l'Azienda gli comunica all'istante i risultati della verifica. In caso di difettosità acclarata del contatore, è prevista la sostituzione gratuita dello stesso, ed eventuali rimborsi saranno effettuati tramite conguaglio sui consumi errati a ritroso fino alla fatturazione precedente il momento di richiesta di verifica. Per la ricostruzione dei consumi non correttamente misurati si utilizzano valutazioni sulle medie dei consumi passati del singolo Cliente tenendo conto delle condizioni climatiche. In assenza di riferimenti, si utilizzano medie di consumo di tipologie analoghe di utenze

## ACQUEDOTTI INFORMA

### Informazioni generali

Le variazioni delle tariffe e dei costi sono indicate in bolletta.

l'Acquedotti S.c.p.A. predisporrà campagne informative; effettuerà sondaggi periodici per verificare l'efficacia delle informazioni e delle comunicazioni alla clientela in modo da recepire eventuali altre esigenze.

### Informazioni su richiesta

Agli sportelli il cliente può:

- ritirare il Regolamento di distribuzione che regola il rapporto contrattuale con il Cliente
- la Carta dei servizi;
- il prospetto bimestrale dei parametri analizzati relativi alla qualità dell'acqua distribuita.

### numero verde

attivo tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle 8,30 alle 15,00 fornisce informazioni su:

- orari di apertura degli sportelli;
- contratto (documenti necessari, annullamento, costo base);
- come richiedere la modifica di un impianto;
- come segnalare errori nella fatturazione;
- istruzioni per la lettura del contatore;
- lavori in corso;
- come pagare.

## ACQUEDOTTI ASCOLTA

Per raccogliere suggerimenti ed idee, l'Acquedotti S.c.p.A. utilizza diversi strumenti:

- i questionari;
- le schede suggerimento da compilare agli sportelli;
- il proprio sito Internet e la posta elettronica;

## ACQUEDOTTI TUTELA

### Reclami

Il Cliente che ritiene che gli standard indicati non siano stati rispettati, può reclamare direttamente presso gli sportelli oppure al numero verde, per posta o a mezzo fax.

In ogni caso occorre precisare il proprio recapito telefonico.

l'Acquedotti S.c.p.A. redige una scheda reclamo, dove vengono precisati, con la collaborazione del Cliente, tutti gli elementi necessari alla identificazione del reclamo stesso.

### A chi rivolgersi se la Acquedotti S.c.p.A. non rispetta gli impegni?

Esistono strutture ad ulteriore tutela del Cliente:

- le associazioni dei consumatori
- la commissione di conciliazione.

## LA QUALITÀ

L'Acquedotti S.c.p.A. al fine di raggiungere degli standard che la possano maggiormente qualificare nei confronti dell'utenza doterà la propria azienda di un Sistema di Qualità Aziendale interno certificato UNI EN ISO 9001.

Gli standard inseriti nella Carta dei Servizi della Acquedotti S.c.p.A. si riferiscono ai tempi del rapporto contrattuale, all'accessibilità al servizio, alle gestione del rapporto contrattuale e alla sicurezza del servizio

Per effettuare la valutazione della qualità l'Acquedotti S.c.p.A., metterà a punto un sistema di monitoraggio attraverso il quale verranno periodicamente rilevati:

- gli Indici Esterni relativi alla valutazione da parte dei Clienti del servizio erogato (Qualità percepita e attesa)
- gli Indici Interni relativi al servizio erogato (Qualità erogata)
- reclami (Qualità disattesa)

Tali indicatori, quindi, sono sia generali, cioè riguardanti la qualità globale del servizio offerto, che specifici, vale a dire direttamente verificabili dall'utente.

Il monitoraggio della soddisfazione dei Clienti, confrontato con i valori rilevati dal monitoraggio interno e con la classificazione dei reclami inoltrati dai Clienti, consente di migliorare i servizi erogati.

### **Definire gli Standard di Qualità**

Per una corretta gestione del Servizio Idrico, vengono individuati e definiti Standard generali e Standard specifici.

#### *Standard generale*

E' relativo alle prestazioni globalmente rese nell'erogazione del servizio.

Il valore degli standard generali viene reso noto annualmente nella Relazione sulla Qualità del Servizio.

*Standard specifico*

E' relativo alle prestazioni rese al singolo Cliente e da lui direttamente verificabili.

**Intraprendere Azioni di Miglioramento**

La Sicurezza, la Continuità e la Regolarità di erogazione del servizio sono assicurate attraverso:

***i Criteri di Qualità Tecnica***

che caratterizzano la progettazione, la realizzazione, il collaudo e la conduzione delle reti degli impianti. Tali criteri, conformi alle disposizioni legislative in vigore, sono formalizzati in appositi manuali di normativa interna e in procedure tecniche di gestione. I manuali e le procedure tecniche vengono regolarmente aggiornati sulla base dell'evoluzione tecnologica, e periodicamente sottoposti a verifica nelle sedi operative.

***Il Controllo Dell'Assetto Distributivo delle reti***

Per verificare le prestazioni in relazione alle condizioni nominali di esercizio, vengono effettuati interventi tecnici atti a controllare l'assetto contributivo delle reti e vengono realizzate interconnessioni delle reti al fine di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.



168

SI ATTESTA

Che il presente atto sarà pubblicato a cura del Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio "ON LINE" in data .



**Il Segretario Generale**  
**dott.ssa Paola Pucci**  
*Paola Pucci*

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "On LINE" in data.....

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio .....

